

## LXXVIII.

## TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Omaggi* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Comunicazione di un telegramma del Sindaco di Firenze sulla salute del generale A. Lamarmora* — *Discussione del progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali* — *Discorso dei Senatori Cuccia e Pira contro il progetto di legge e del Senatore Deodati a favore* — *Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza* — *Considerazioni dei Senatori Conforti, Astengo, Sacchi Vittorio e Martinelli. Relatore, a favore del progetto di legge in discussione* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia, accolta dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Comm. Prof. Vannucci, del volume I. delle sue *Memorie sui Martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848.*

Il Senatore Comm. Lauria, di un suo libro intitolato *Napoli nella fine del XVIII secolo.*

**Presentazione di un progetto di legge.**

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato nella seduta del 1° dicembre dall'altro ramo del Parlamento sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878. (V. *Atti del Senato N. 89*).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro del-

l'Interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di Finanza.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di annunciare che in conformità al voto espresso dal Senato di avere le più recenti notizie sulla salute del generale La Marmora, ho pregato l'onorevole Sindaco di Firenze a volermele comunicare; e ne ricevetti il consolante telegramma che leggo:

« *Presidente Senato, ROMA.*

« *Generale La Marmora passata notte tranquillissima. Procedo miglioramento in tutti i fenomeni malattia.*

PERUZZI. »

**Discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

L'ufficio Centrale propone l'approvazione del progetto di legge presentato dal Guardasigilli ed approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore CACCIA. Signori Senatori. Voi siete chiamati ad approvare un progetto di legge, il quale non ha alcuna attinenza ai principi del diritto naturale, ma più presto concerne una di quelle istituzioni, che sono coordinate a talune esigenze della società civile nello sviluppo delle sue svariate forme di contrattare.

Questo progetto di legge è specialmente ricco di preliminari storici, sia nel profilo scientifico, sia in quello legislativo. Ma di siffatti preliminari storici io spero che voi mi licenzierete di credere che circa la legge in esame è troppo facile averne un'esatta nozione, sol che si abbia la cura di fermare la propria attenzione alle elaborate ed estese discussioni avvenute nei vari Regni di Europa, alle dotte e profonde monografie che esistono sulla materia, e soprattutto ai preziosi lavori, che in ambo i Parlamenti italiani si rinvengono indi alla costituzione del Regno d'Italia.

Mi permetto quindi lasciare da un lato tutto questo che è facile opera il ripetere, e che a voi sarebbe superfluo il ricordare, e vengo dirittamente al soggetto.

Nella legge civile l'arresto personale ha avuto l'importanza che nella legge penale ha avuto la pena di morte. E questa, e quella sono all'apice della severità legislativa, e di ambedue con pari forza è stata attaccata la legittimità cioè il diritto nella società di sanzionarle. Ed il Ministro di Grazia e Giustizia nella sua Relazione, con la quale ha presentato questo progetto di legge al Senato, non ha usato gran parsimonia di parole per stigmatizzare l'istituzione dell'arresto personale. Egli la dice illegittima, la dice ingiusta, e dopo di ciò egli viene a dimostrarne la futilità, e la inefficacia. E non ha mancato qualche altro oratore, in altro recinto, di dire che questo progetto di legge intende a togliere una macchia, che brutta i nostri Codici. Davvero che a fronte di questo linguaggio di cotanta severità informato, di questi enormi difetti di una sanzione legale che tuttodì vediamo applicare all'onoranda nostra

magistratura, io ho trepidato, ed ho chiesto a me stesso come sia possibile che l'Italia, la quale ha meritamente un posto tra le nazioni le più civilizzate, l'Italia che tiene così alta la bandiera del suo potere giudiziario, e lo mette accanto ai due altri poteri dello Stato, abbia potuto sinora durare con leggi siffattamente riprovate, e riprovevoli; leggi improntate da vizio di illegittimità, leggi che contengono in se stesse le più spiccate ingiustizie, leggi che sono macchiate di tanti abusi. Davvero, mi sembra ora che sibbene in altro ordine di fatti, ed in altri tempi, si avesse ragione di dire: Abbiamo Catilina alle porte.

Signori, io ho fede che esponendo taluni miei concetti a Colleghi, ai quali non riescono gradite le polemiche, a forma di quelle che si svolgono fra pubblicisti o moralisti, o accademici, o giornalisti, sarà di tutte queste gravissime mende fatto il meritato conto, e piuttostochè venir colpiti da qualsiasi preoccupazione, piuttostochè dar peso ad argomenti, che se nei tempi andati ebbero ragione di venire addotti, in oggi, e dopo il Codice del 1866, sono un artificio rettorico. Voi con la solita calma, colla superiorità di mente che vi distinguono, vorrete esaminare la questione in tutte le sue parti.

Davvero, o Signori, allorché l'Italia si costituì, ed ancora alla famiglia italiana non erano unite nè la veneta, nè la romana, noi vivevamo sotto l'impero di leggi, le quali bruttamente cozzavano fra loro, e segnatamente le due legislazioni che imperavano alle due estremità d'Italia. Nel Regno delle Due Sicilie eravi una legge, la quale permetteva l'imprigionamento per ragione di debiti, senz'altro limite di durata che l'età di *settant'anni* dello sventurato debitore. Così, fatto conto che un uomo poteva essere imprigionato a *ventun'anno*, ne seguiva che per ben *quarantanove anni* poteva stare rinchiuso in un carcere. Privazione di libertà era questa che non riscontravasi l'eguale in nessun Codice penale.

In Lombardia si avevano tali leggi, le quali sibbene di molto accorciavano la durata dell'arresto personale, pure dopo l'inutile esperimento delle azioni mobiliari, ed immobiliari, lo permettevano come misura coercitiva per qualunque obbligazione; l'estendevano al fideiussore, e sin anco agli eredi del debitore. Questo stato di cose non poteva durare, e bisognava imperiosamente

provvedere almeno ad una tal quale uniformità legislativa per fare sparire queste disposizioni, che erano una menda di quelle leggi, e cozzavano con quelle delle altre contrade d'Italia.

E così, Signori, avvenne che, sibbene fosse imminente l'elaborazione del Codice civile, quel giurisperito, che ha copia di dottrina, elevato ingegno, ed energia Pisanelli, si affrettò a venire innanzi a Voi con un progetto di legge, il quale più che ad altro tendeva a ridurre ad uniformità, anche provvisoria, le disposizioni legislative circa lo arresto personale, sebbene fosse imminente, come ho detto, la pubblicazione del Codice civile.

Però in quell'accurato lavoro, che a Voi presentava quell'insigne Ministro di Grazia e Giustizia, faceva delle espresse e letterali riserve. Egli veniva a domandarvi un'uniformità di giurisprudenza nella materia civile; espressamente nella sua Relazione, e nel testo che a Voi presentava, faceva astrazione di tutto ciò che legislativamente ha attinenza alla materia commerciale. Uomini dottissimi, di cui taluni sono fra noi, e taluni ci vennero barbaramente rapiti dalla morte, compilarono una Relazione che io proclamo dottissima; e per questa Relazione, mutate poche cose di quelle che furono progettate, ebbe il vostro suffragio il progetto dell'illustre Ministro Guardasigilli. Passato all'altra Camera, ebbe la fortuna questo progetto di venire anche in mano di uomini della più alta celebrità per dottrina, e per studi copiosi e larghi, e mi affrettò a dire che nel numero eravi quegli che or dirige il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale con predilezione potè venire affidato l'incarico di riferire su questo progetto.

Egli intendeva dapprima a considerare ed a riferire quale era la svariata serie delle disposizioni legislative in Italia, e con argomenti efficaci, ordinatissimi, irrefutabili, egli voleva persuadere la Camera dei Deputati a curare soprattutto di fare sparire quella deformità legislativa tanto lamentata, e poscia, rivolgendosi alla minoranza di quella Commissione, la pregava di accettare il progetto del Senato, perchè egli diceva, che a quell'illustre Consesso potrebbe non tornare gradito di accettare i novelli principj, che la minoranza della Commissione metterebbe innanti, e così sarebbe allontanata l'attuazione del proposto uniformatore provvedimento. Ma, uomo di coscienza so-

vrattutto, non volle lasciar quell'occasione per enunciare quali sarebbero stati i dettati più radicali, più solenni del giure. Egli con bello stile, e con accurata dizione, svolgea argomenti solidissimi, e che esprimeano il *desideratum* di una legislazione completa. Però alla Camera dei Deputati sembra che prevalessero concetti meno larghi e meno generali, cosicchè preoccupata anche essa dell'urgenza di una disposizione uniformatrice, limitò la sua approvazione alle due o tre principali disposizioni che lo stesso Relatore aveva nella sua splendida Relazione enunciate. Questo progetto così ridotto venne da Voi approvato, ed è quello che è materia della legge del 3 marzo 1864: « Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile, e commerciale con legge uniforme per tutto il Regno, avranno vigore le seguenti disposizioni :

« È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni;

« Nei casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunziare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice nel fissarne la durata estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

#### Art. 2.

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a beneficio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

Così per noi è provato, e qui mi raccomando alla vostra attenzione, che malgrado fosse imminente il lavoro generale di codificazione, si venne a sanzionare cotesto provvedimento, improntato, come si vede all'evidenza, dalla necessità di arrecare l'unificazione legislativa nella materia civile dell'arresto personale.

Si venne, mercè i pieni poteri, alla pubblicazione del Codice civile, ed è facile avere sott'occhio i documenti di quelle discussioni, che, pria della promulgazione, avvennero nel seno di una Commissione allora nominata. È là, bisogna dirlo, che con tutta efficacia si propugnava che nel Codice civile venisse soppressa affatto ogni azione coercitiva arrecata

dall'arresto personale nelle materie del Codice civile.

Ma quegli insigni uomini che in questa sentenza venivano, presero bensì la determinazione di far ciò conoscere a quei Colleghi che davano opera alla compilazione del Codice di commercio, per vedere se, e quando avrebbero potuto accettarle nella materia dell'arresto personale per debiti commerciali.

Però a tutti è noto come allora non si fece quel passo innanzi, e che nel Codice civile, tenuta ferma l'abolizione dell'arresto personale per patto, si mantenne limitatamente per taluni casi, e specialmente come provvedimento alla facoltà del Magistrato affidato, e sotto determinate contingenze, di cui appresso mi occuperò. Lo stesso avvenne per il Codice di commercio; in esso sono comprese tutte le disposizioni che esistevano già nel Codice Sardo per l'arresto personale.

Cosa è avvenuto da quel tempo in qua?

Permettetemi che io passi le Alpi, e cerchi altrove le opportune notizie.

Veramente non sono mie le nozioni che vengo a ripetere; le ho tutte attinte in un'altra splendida Relazione che l'onor. Guardasigilli presentava alla Camera dei Deputati.

La Francia, che al momento della sua grande rivoluzione, sulla proposta di Danton e dell'altro convenzionale Saint-André, fece sparire l'arresto personale, come lesivo dei diritti dell'uomo; la Francia però non tardò a modificare e temperare tal legge, ma quindi passando per una serie di sanzioni, era arrivata a quella del 1832. Ma non si fermò, e per lo appunto nel 1867 fu emanata una legge abolitiva dell'arresto personale, tanto nelle materie civili che nelle materie commerciali.

E qui io non voglio omettere d'avvertire come tutti questi provvedimenti, che forse hanno avuto più spinte dalla scienza, dalla teoria e dalla morale, non erano ancora reclamati dal paese.

E difatti io non posso non ricordare che all'unanimità, e Camere, e Tribunali di commercio, e Corti d'appello, ed altri insigni magistrati francesi consultati, erano stati avversi all'abolizione assoluta dell'arresto personale. Una cosa mi giova rammentare, quella cioè, che nel 1871 si vide che mancava al Governo, per lo sperimento dei suoi crediti speciali, qualche cosa che

desse serio modo di recuperarli, e allora è venuta fuori una piccola legge, la quale permette l'arresto personale per la riscossione delle spese di giustizia.

Ma il Guardasigilli ha mostrato di aver pronta la giustificazione del motivo di siffatta legge, e vi fa ricordare che la Francia nel 1871 versava in estreme condizioni finanziarie. Essa doveva cercar denaro ovunque, e quindi la legge suddetta ebbe soltanto questo motore. Io veramente non saprei acconciarmi a tale concetto, e non mi adatto a pensare che la Francia ai suoi undici miliardi di debito e alle sue provincie perdute cercasse un riparo, riscuotendo con l'arresto personale i crediti per le spese di giustizia.

Davvero, la fiscalità interessata non è nel carattere di quella grande Nazione.

Alle stesse legislative sanzioni abolitive si sono acconciate e l'Austria, e la Prussia, ed in ultimo il Belgio.

Per amor del vero, il Belgio non è stato corvivo ad accettare la totale abolizione dell'arresto personale nella materia civile, e commerciale.

È pregio mettermi sott'occhio l'art. 37 della legge belgica del 17 luglio 1871:

« L'arresto personale può essere pronunziato in qualunque materia per le restituzioni di danni ed interessi e spese, allorquando sono il risultato d'un fatto punito dalla legge penale, o di un atto illecito commesso malvagiamente (*méchamment*), o di mala fede. »

Fu data così balia al giudice di aggiungere alle sue statuizioni lo arresto personale per tutti quei debiti che emergono da fatti colpiti dalla legge penale, o che emergono da un atto illecito commesso malignamente, o di mala fede.

Dunque il Belgio trovò anche esso, nella corrente in cui entrava della piena abolizione, una grave modalità da mantenere, ed era appunto quella per debiti che muovono da due cause davvero estese, e di cui la seconda ha un'elasticità tale da costituire nel giudice il più illimitato arbitrio di apprezzamento di motivi subbiettivi nel debitore, e precipuamente della di lui mala fede.

Ho detto *malafede*!! E, chi di noi Signori, crederà più abolito l'arresto personale facoltativo quando può venir pronunziato contro il debitore di mala fede, sia nelle materie civili,

che nelle commerciali? Ma proseguiamo. A fronte di tante novità in Italia stavamo tranquilli sotto l'impero dei nostri Codici. Niuna voce si era levata da chi avrebbe avuto l'interesse, od anche il compito di provocare una riforma. Tutti conoscevano che un Codice di commercio era in stato di gestazione, e non si dubitava punto che in esso, e per esso sarebbe stata enucleata la riforma qualunque si fosse.

Da tutti si zittiva, ma il Ministro Guardasigilli vigilava, ed all'altra Camera presentava questo schema di legge. Non esagero quando dico che a niuno riuscì chiara la ragione diretta di tanta premurosa spinta. Niun fatto nell'ordine economico del paese si era appalesato perchè dal Governo si domandasse non una nuova legge, ma l'abolizione subitanea della legge regnante.

Allora sorsero lamenti da tutti i canti d'Italia, allora con incalzanti petizioni si domandò che non fosse convertito in legge il progetto del Ministro, ma sospeso per provvedere col Codice di commercio alla bisogna.

E va osservato che se non è attaccato che da poche Camere di commercio nella sua essenza, da moltissimi n'è impugnata l'opportunità e si prega il Senato a rinviarlo ad altro tempo non lontano. Havvi forse chi creda che la questione d'opportunità non sia grandemente seria?

Lasciamo da parte i vieti spauracchi degli usurai, de' figli di famiglia, e di tante altre cose dette dai polemisti a sensazione.

Abbiamo il pudore di non spendere il nostro tempo in questi insani, e direi, fanciulleschi trovati; gli usurai sono coloro, ai quali il Codice permette stipulare qualunque tasso d'interesse, i figli di famiglia sono cittadini che hanno già la capacità di contrattare, e non hanno bisogno della perpetua tutela dei declamatori pietosi, e tutti visceri paterni per i figli altrui. Avanti, siamo seri in materia seria davvero.

Abbiamo fatto una legge con la quale abbiamo con vera sagacia dotato l'Italia di magazzini generali; ed è già un anno che, dopo una splendida discussione, abbiamo istituito i punti franchi.

Al certo queste istituzioni dal lato economico e commerciale altro non sono che *sub centri* del gran mercato nazionale, di quel mercato

a cui gli economisti tanto inneggiano, volendo sia il campo della lotta delle nostrane produzioni fra esse, e con le straniere che vi accorrono per quella spinta che dà la temperata misura delle nostre tariffe doganali.

Ebbene, o Signori, cosa avviene in questi *sub centri* del mercato italiano. Io forse sono travagliato da pregiudizi non più reverabili alla mia provetta età; nacqui in paese dotato di un porto franco. Accenno Messina, in cui il porto franco nel tempo della caduta signoria costituiva il privilegiato deposito d'importazione di ogni sorta di merce, e da tutta la Sicilia si traeva in quel porto franco per la compra, e per la fornitura di generi esteri di ogni sorta, e per qualunque bisogno occorrenti.

E quando è stato ridotto a luogo di franca consumazione, sibbene privato da privilegi meno consentanei alla libertà del commercio, non è del tutto venuta meno la destinazione di un gran deposito, e colà sono essenziali, e direi uniche e sole le operazioni di compra di merci per rivendere.

E davvero, o Signori, non è forse questa la ragione di essere, la precipua funzione delle operazioni, che si consumano in questi *sub centri*? Ma il compratore nativo della stessa città, o di altre contrade, cosa offre al possessore delle svariate merci, che a lui sono vendute per ordinario con dilazioni già stabilite dalla consuetudine? Il credito personale. Questo è quel credito, il quale ha la sua precipua ragione agli occhi dei venditori, i quali hanno stanza nel porto franco, o nel magazzino generale, sia nella clientela, sia nella serbata fede ad altri precedenti impegni, sia nella reputazione del compratore.

Non posso trascurare di menzionare che talune fiate il credito personale del compratore, non è pesato per mezzo delle bilancie dell'orafa.

La concorrenza, le emulazioni fra i venditori della stessa merce, l'interesse di presto spacciarla o per deperibilità, o per mutamento di usi, fanno sì che si accetta nuovi, o meno solidi compratori.

Or, quale è l'Achille, il gran fautore di così fatti traffici? Il biglietto ad ordine, la cambiale che tutti i compratori rilasciano per un'operazione del tutto commerciale, e che non verrà mai altrimenti classificata in qualunque Codice da venire.

Signori, quale è la sola ed unica guarentigia che dà vita a questo vasto e proficuo movimento del mercato interno nei suoi frazionamenti considerato?

La certezza che se i comperatori mancassero alle scadenze di soddisfare ai loro impegni sarebbero dai Tribunali di commercio condannati a pagare le cambiali con il mezzo della coazione personale. E quella cambiale corredata da siffatta garanzia legale, passa agevolmente dai venditori che conoscono il compratore rivenditore, al banchiere, a cui niente occorre provvedere per notiziarsi della onorabilità del sottoscrittore della cambiale, ma con il farne lo sconto dà modo al venditore rifornirsi di capitali, e tosto versare ad altre operazioni.

Questa adunque è la forma principale, ma non unica, mercè cui l'Italia svolge attualmente il suo mercato interno.

In questo progetto di legge che oggi vien discusso per la vostra approvazione, è scritto che un giorno dopo la sua promulgazione entrerà in vigore. È evidente il pericolo di danni che siffatta maniera subitanea di mutare una legge di cui niuno, che del commercio fa la sua professione, faccia lamento, e tanto più grande lo è perchè nulla è surrogato ad essa, niente è disposto per assodare la fiducia insinuata dalla legge attuale a que' commercianti che han dato tanti e tanti milioni di merci a fidanza. E sarà un bello aspettare quando sarà pubblicato il novello Codice di commercio per trovar riparo alle perdite che la subitanea inaspettata mutazione avrà cagionato!!

Non credo ancor dipartirmi da questo argomento, Signori, e voi lo sapete meglio di me, le leggi non hanno mai una bontà assoluta, hanno bontà relativa. Esse sono il più delle volte la espressione fedele dei bisogni presenti della società, esse non possono essere più radicali di quanto la pubblica opinione lo sia, o lo voglia essere.

Questa verità è più determinata nella legge in esame, poichè qui noi versiamo mercè di essa, ad abrogare quelle preesistenti nei Codici in vigore, trattiamo di una legge relativa solamente all'assicurazione del commercio. Il commercio non ha mai rifiutato per la sicurtà del credito questa assicurazione speciale che vien fuori dalla concessione che dà la legge di domandare l'arresto personale contro il debitore.

Dunque questa legge che dovrebbe avere siffatto tipo di bontà relativa, qual altro invece ci dà essa in mostra? A cominciare da Torino, Firenze, Napoli, da tutti i principali centri di commercio, per mezzo dei loro organi legali, a voi si fanno uniformi petizioni perchè non sia toccato per ora alle leggi vigenti. Adunque non esiste il bisogno attuale di questa legge, e se ciò è vero, non è degno della vostra prudenza in un momento, in cui i nostri affari vanno come possono andare, toglier loro il principale sussidio che si ha dalla legge vigente al credito personale. Non temo esser contraddetto da chi è puro di sistematiche convinzioni, quando dico che il tipo di questo progetto di legge è l'inopportunità.

Ora, quando non possiamo schivare di riconoscere che l'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale manca assolutamente di opportunità; che per il momento è una necessità per l'andamento meno turbato del nostro commercio la manutenzione di quella abitudine di mezzi giuridici che formano, senza accennarli, il corredo di una assicurazione ultronea alla propria onorabilità, non verremo bruscamente a turbare, a capovolgere tutto, senza aver la prudenza di adottare un qualunque espediente transitorio.

Il Ministro, la Commissione, e tutti quanti i radicali, i subitanei, ed intolleranti di torre via questa macchia dalle leggi vi dicono che l'arresto personale è illegittimo ed ingiusto non solo, ma con una sicurezza ammirevole vi piantano in faccia che desso è inutile.

La dimostrazione è vecchia o Signori: l'hanno fatta in Francia quando si diede luogo alla legge del 1867, e poi la si fece dalla Commissione per il Codice civile; e l'ha fatta l'onorevole Mancini in quella lodata Relazione che presentò alla Camera dei Deputati nella congiuntura della legge del 1864. Adesso il Ministro ha stampato un volume di notizie statistiche, che è proprio un lavoro completo, perchè abbraccia un decennio dalla pubblicazione del Codice fino ad oggi.

Ebbene, il Ministro dice: andate tanto schiamazzando per mantenere questa pena dell'arresto personale; guardate, leggete in questo libro.

Io l'ho fatto, e però non arrossisco di confessarlo: sarà una materia che questa volta non arrivo ad afferrare in niun modo: e veramente io passo i miei giorni sulle statistiche, sui conti, su tutta questa roba.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

Lo ripeto, non mi raccapezzo a tirarne quel succo che il Ministro ne trae.

Mi dicono adunque di fare attenzione a quel che dimostrano le notizie statistiche, cioè che le condanne con lo arresto personale salgono a 48 mila, se pur non errassi, non volendo in questo momento svolgere le pagine del suddetto volume; e sapete quante se ne sono eseguite? 4 mila. E sapete come sono finiti questi arresti? Alcuni degli arrestati hanno pagato, altri sono rimasti in carcere per tutto il tempo, altri hanno transatto.

Dunque, che trovate di utilità, e di efficacia nello arresto personale, quando ne avete questi risultati?

Ma quietamente io domando: le altre 44 mila sentenze che furono emanate, dove sono andate?... Dove sono andate? Nel nulla; perchè credete voi che gli uomini, i commercianti, temano più la minaccia che l'effetto? Voi vedete che l'effetto non fu che per 4 mila su 48 mila: questi 4 mila sono l'effetto, e il resto fu sterile minaccia.

Io non ragiono così. Io credo che le 44 mila sentenze non fossero state assolutamente prive di effetto, poichè l'esperienza dimostra che spesso la minaccia di una pena basta ad arrestare un individuo, e non a farlo deviare dal retto sentiero.

E questo è ciò che ha voluto la legge penale colla comminazione delle pene di varie gradazioni. È questo che io credo avvenga nel commercio; giacchè, o Signori, non vi è commerciante, il quale vedendosi condannato all'arresto personale, prima di farsi chiudere in un carcere, nel quale la sua moralità andrebbe interamente perduta, non faccia ogni sforzo o per aggiustarsi col creditore, o per pagare.

E ciò, a mio modo di vedere, quelle cifre lo dicono abbastanza chiaro.

Per me le 44,000 sentenze hanno prodotto questo grandissimo effetto, quello di una immimente, assoluta minaccia all'onore, al credito, alla più grande delle ricchezze dell'uomo civile.

Quindi le notizie statistiche che mi si oppongono si riversano contra i solleciti abolizionisti, e per nulla è provato che l'arresto personale comminato dal magistrato sia inutile ed inefficace, e come tale da combatterlo con la legge, che abbiamo presentemente in esame.

Ma io vi domando ancora, o Signori, è vera-

mente opportuno sotto un'altro aspetto, ed in questo momento, di mettere sottosopra talune disposizioni che nel Codice civile sono specificate, e che sono sancite con la coazione dello arresto personale?

Invero credo esservene una di grande importanza. Leggo l'articolo 2095:

« L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso contro i contabili verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo ».

Io amerei di avere qui presente il Ministro delle Finanze, non che il Ministro dell'Interno, e domanderei a loro se, a cuor leggero, vedono sparire questa forte garanzia che per la loro amministrazione dà il Codice civile.

Ma voi, dirci loro, siete sicuri che una volta che i contabili dello Stato, i quali non hanno a che fare colla legge penale (perchè là dove ci è dolo, è tutt'altra cosa), ma credete voi, Signori, che verso le migliaia di contabili dello Stato, de' Comuni, delle Provincie, delle Opere pie che voi avete alla vostra dipendenza, credete voi che non vi disarmate in un modo da destare la loro ilarità, e festeggiare questo inaspettato colpo di grazia, senza esami preventivi, senza discussioni, che ora si dà alla prerogativa che il Codice civile accorda in casi tuttodi ripetuti, anzi sempre accresciuti?

E qui, o Signori, non è da temere che la società sia ferita ne suoi principi di progresso. No; questi stanno saldi. — È la pubblica opinione che è rovinata.

La Francia nel 1871, quando ha visto che si trattava di grave urgenza di ricupero di danaro; non ha più tenuto conto delle precedenti leggi, ed è ritornata all'arresto personale pel ricupero di spese di giustizia. Dunque, Signori, sarà il Ministro delle Finanze d'Italia così paziente, così non curante, da toccar con mano che i suoi contabili sfuggiranno da oggi in avanti a qualunque seria coazione, e che egli non ha altro a dire a coloro che balordamente hanno disperso la pubblica azienda, ma senza dolo, che di ringraziarli e di esser pago di aver rotto ogni relazione con loro?

Ed il Ministro dell'Interno che vedrà i suoi luoghi pii, le Comuni, le Provincie mancare di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

qualunque tutela, di qualunque salvaguardia verso coloro che più che all'amministrazione de' propri beni devono prestare vera attenzione, solerzia, accoglimento nell'amministrazione delle sostanze comunali, provinciali, o degli istituti di filantropia? Ma vi prego ancora, o Signori, e prego l'Ufficio Centrale di darmi licenza che io ad esso diriga poche parole. Noi siamo attualmente retti da tutto un sistema di leggi che più o meno offrono gaarentie avverso il sorgere, il ripetersi di tanti inconvenienti nella privata fortuna, e nella pubblica azienda. Avete detto che queste gaurentie sono come i fucili di antico sistema che più nè servono, nè valgono. Ma non esitate dirlo, valgono qualche cosa in via di gaurentia e di prevenzione; e ne sia splendida prova l'articolo 2095 che vi ho letto. Ora, col dare di frego a tutto, e proclamando di provvedere ad ogni inconveniente al tempo in cui avremo la fortuna di veder sanzionato il Codice di Commercio, come vivremo noi in questo intervallo? E non vi salta agli occhi, non vi preoccupa menomamente questa tormentosa ridda, in cui la Società viene spiata, di alternative di previdenze, d'imprevidenze, di gaurentie e di sfrenata libertà, di legittima tutela, e d'improvviso sbrigliato abbandono di ogni sicurezza?

Nè debbo tacere che l'Ufficio Centrale mi ha dato ragione solidissima per affannarmi di ciò che avverrà nell'intermedio tempo, e basta leggere con attenzione l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio stesso. Che cosa si vuole con quest'ordine del giorno?

Non si fa che riconoscere, Signori, che per passare dallo stato attuale allo stato di una unificazione completa bisogna affrettarsi, bisogna venir presto ad adottare delle disposizioni, che valgano a gaurentire con maggiore efficacia gli interessi del credito.

Ma, nell'intervallo, l'Ufficio Centrale non si allarma delle irreparabili scosse, della mancanza di ogni efficace disposizione per gaurentia del credito? Implora così rigorosamente ripari legislativi per il futuro a mali che oggi esistono, e crede forse che per essere attuali siano meno urgenti, a suo vedere, di riparo che quelli congeneri ai quali saranno dati legali provvedimenti in appresso?

Ma quanta illusione, quanta improvida premura non è questa, che invece di lasciare lo stato delle cose attuali, e piuttosto mantenere

le attuali disposizioni, e così aspettare che dal Codice di commercio vengano ad esse surrogate quelle che sono il postulato della scienza, e del progresso in gaurentia del credito, e del commercio, avere una lacuna deplorevole, e lamentata con tanta evidenza di ragioni dalle Camere di commercio?

Nè mi si dica che noi siamo alla presenza de' fatti del 1861. Al 1861 avvenivano quegli sconci legislativi che ho accennato brevemento e non debbo ripetere. Non è affatto caso urgente che si provveda alle modificazioni e parificazioni anche provvisionali di altre disposizioni inserite nei due Codici.

Giorni fa io ho raccolto dalla bocca del nostro Presidente, anzi ho inteso leggere una lettera con cui il Guardasigilli mandò alcuni libri del Codice di commercio. Io ho addippiù assistito alla nomina di una Commissione di valenti nostri Colleghi per esaminarlo; ed è l'altro giorno che si venne a surrogare un dei componenti che barbaramente ci fu rapito dalla morte. Noi siamo senza dubbio vicini, od alla imminenza della riforma del Codice di commercio.

Adunque non havvi ombra di necessità per approvare questo schema di legge, havvi la sicurezza della pronta occasione di far luogo alle necessarie riforme nel Codice di commercio. Io conchiudo, e con la più convinta coscienza: non havvi opportuna ragione per fare oggi tante innovazioni.

E siccome non sono uso di ripetere le stesse cose, e prevedendo sin d'ora le opposizioni gagliarde che mi verranno fatte, finirò il mio discorso con queste parole: prego il Senato di deliberare che questo progetto di legge sia rinviato alla Commissione nominata da esso per la Relazione del Codice di commercio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Io mi proponeva in questa discussione di trattare appunto gli argomenti che ha svolto così bene il nostro collega onorevole Senatore Caccia. Farne una ripetizione mi sembrerebbe perfettamente inutile. Dirò unicamente che nella codificazione italiana del 1866, si vietò convenirsi nelle contrattazioni civili l'arresto personale, si conservò nei commercianti e per le obbligazioni veramente commerciali, e nei pochi casi designati negli articoli 2094 e 2095 del Codice civile nei quali si

reputò indispensabile questo mezzo di coercizione: si limitò inoltre la durata dell'arresto; ora a me pare che le leggi non s'abbiano a mutar facilmente senza una evidente necessità che deve esser fatta manifesta da una concorde pubblica opinione, la quale non solo non esiste per l'abolizione che vi si propone, ma è esclusa affatto dal parere e dalle petizioni del maggior numero e delle più importanti Camere di Commercio, vere ed immediate rappresentanti del ceto e degli interessi commerciali.

Però, oggi si pongono volentieri da banda le osservanze dei più antichi Stati rappresentativi; che non cangiano di leggieri le loro leggi, nè operano questo mutamento senza il concorso della pubblica opinione, ed invece si stima che debbano farsi nuove leggi o mutarsi le antiche sol perchè accademicamente ciò sembri un progresso filosofico nella legislazione; e quindi si chiamano i Corpi deliberanti dello Stato a votare non le leggi che della coscienza pubblica si ispirano ai Legislatori, ma quelle che nei loro libri reputarono convenienti, Platone per la sua Repubblica, Tommaso Moro per l'Isola di Utopia ed il Campanella per la Città del Sole. — E sia: bisogna talvolta adattarsi ai tempi e far di cappello a ciò che dicesi progresso. Quindi io limito la mia proposta ad una semplice e giusta modificazione della proposta ministeriale. Che cosa volete fare? Desiderate soccorrere i commercianti di buona fede, i commercianti che non abbiano fatto scomparire fraudolentemente il loro patrimonio, e siano, senza grave loro colpa, divenuti insolventi? La cosa è agevole ed equa e può farsi con una semplicissima modificazione allo articolo 731 del Codice di commercio.

Questo articolo, come ben sapete, o Signori, provvede che i non commercianti, per esempio, quei figli di famiglia dissipatori e prodighi che spesso cadono nelle mani degli usurai e rilasciano cambiali o biglietti ad ordine i quali hanno sotto la parvenza, la forma esteriore, ma non la sostanza delle obbligazioni commerciali, possano esser liberati dalla condanna all'arresto personale dimostrando al magistrato, sia prima sia dopo la esecuzione, che sono scusabili ed insolventi.

Or bene, estendete questo beneficio anco ai commercianti e per le vere obbligazioni commerciali; avrete fatto quanto la equità e l'umanità consentono: senza togliere — rimuovendo in-

distintamente ed in tutti i casi l'unico freno efficace che la sapienza de' padri nostri pose alle azzardate speculazioni, alle imperdonabili dissipazioni, ed alle frodi dei commercianti, — il freno e la coercizione dell'arresto personale: e non cancellerete quelle sapienti sanzioni contenute negli articoli 2094 e 2095 del Codice civile, che pongono in sicuro gravissimi interessi i quali non potrebbero essere altrimenti tutelati.

Io mi auguro, o Signori, che il Senato, il quale vota le leggi quando si persuade che la pubblica opinione altamente le reclama, e non quando sono ispirate da concetti puramente astratti, modificherà il progetto ministeriale secondo la mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

Senatore ASTENGO. Domando la parola, come membro dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore DEODATI. Permetta, onorevole Senatore Astengo, se non parla per proprio conto, ma a nome dell'Ufficio Centrale, domanderò la parola io.

Senatore ASTENGO. Allora le cedo la parola.

PRESIDENTE Ha dunque la parola il Senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori, io non lo nascondo; allorchando si è parlato della presentazione del progetto di legge, portante l'abolizione dell'arresto personale per debiti, la prima impressione che ho accolta fu decisamente contraria allo stesso, essendomi presentati alla mente tutti gli argomenti che si oppongono e coi quali s'intende di combattere il progetto stesso. Però di questa mia prima impressione presto ho diffidato. L'argomento era ed è troppo grave e troppo discusso perchè potessi riposare tranquillo e tenere senz'altro come giuste e sicure le vecchie idee quali, lentamente e senza contrasto, io aveva mano a mano assorbite.

Per così fatta diffidenza mi sono posto a studiare più accuratamente l'argomento, ed ho dovuto convincermi che quell'avversione quale io mi aveva per il progetto di legge inteso ad abolire l'arresto personale, era piuttosto l'effetto della rotina e dell'impero di alcune frasi fatte: per il che m'accorsi di aver accettata una dottrina senza prima sottoporla, come si

conveniva, ad accurato esame: mi convinsi in una parola che coltivavo un'errore.

Meditato e studiato il grave argomento, accolgo la persuasione fermissima che la verità sia la tesi contraria, e quindi riconosco la opportunità e la bontà del progetto di legge che l'on. Ministro Guardasigilli ha avuto il merito di presentare al Senato, dopo averne ottenuta l'approvazione dall'altro ramo del Parlamento.

Non sono però interamente d'accordo con lui, nè accetto tutte le idee che si contengono nel suo progetto.

Lo schema di legge che è portato innanzi al Senato, qualunque sia breve assai, si compone di tre parti ben distinte: la prima parte pone il principio dell'abolizione dell'arresto per debiti tanto in materia civile che in materia commerciale; la seconda parte mantiene eccezionalmente in alcuni casi codesto provvedimento e lo disciplina; la terza è d'indole transitoria, dichiara cioè l'effetto immediato della legge e la sua azione istantanea anche sopra il passato.

Nel mentre accetto senza restrizione e con plauso la prima parte, non posso accettare la seconda; non posso accettarla perchè la mi sembra contraddittoria od almeno non armonizzante del tutto con la prima. Non accetterei neppure la terza parte nel modo così assoluto nel quale è formulata, e crederei che la relativa disposizione potrebbe forse utilmente restringersi con qualche temperamento del pari transitorio, e del quale farò cenno in appresso.

Quanto alla prima parte, che è l'essenziale, ovvero sia quanto all'abolizione in massima dell'arresto personale, non esito, come ho già premesso, a dichiararmene aperto e caldo fautore. Avverto però che a farmi tale, non avrebbero punto bastato le ragioni ordinarie che vengono presentate per dare appoggio alla legge, e che nessuna influenza si ebbero quei motivi i quali non sono che una espressione, mi si permetta la frase, della sentimentalità.

Riguardo a questi ultimi, ed anzi in molta parte, mi troverei facilmente d'accordo coll'onorevole Senatore Caccia.

Egli si fu propriamente un distinto e diverso ordine di ragioni quello che ha principalmente determinate le mie convinzioni.

Attualmente noi siamo sotto l'impero di una legislazione per la quale l'uso dell'espedito coer-

citivo, che è l'arresto personale per debiti, riesce assai limitato.

Dato, sempre per supposto, che si possa reputare opportuno e buono cosiffatto mezzo di coattiva esecuzione, crederei fossevi motivo a discutere seriamente intorno alla sua abolizione, solo allora che la legge ne concedesse l'uso indistintamente per tutti i debiti di qualunque natura si siano, e tanto per i grandi, quanto per i piccoli. Ma, posto che abbiamo una legislazione la quale di regola non consente l'arresto personale se non che a sanzione dei debiti commerciali, ed anche per questi fissa il limite dalle 500 lire in su, io non so invero, o Signori, ravvisare materia per una disputa seria ed importante, nella proposta di togliimento anche di questa disposizione, ovvero sia del residuo che tuttora abbiamo.

Non ho mai saputo capacitarmi della differenza che si è fatta e che si vuol fare fra il debito civile e il debito commerciale. Per me cosiffatta differenza non sussiste, non è vera, chè tutti i debiti sono eguali. Mi è impossibile infatti rinvenire una sola ragione giuridica la quale giustifichi codesta strana conseguenza che un credito, solo perchè interviene ordinariamente fra una classe di persone, od è affidata ad un documento vergato in forma speciale piuttosto che in un'altra qualunque, abbia a riuscire cosa essenzialmente diversa dagli altri crediti, ed abbia a godere di un grandissimo ed esorbitante privilegio. Tutti i debiti, ripeto, sono eguali; e che tali lo sieno me lo dice l'art. 1097 del Codice civile, il quale così suona:

*Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto e quasi-contratto, da delitto e quasi-delitto.*

Codesta è una disposizione fondamentale, una disposizione che afferma, un principio razionale, e la quale nella sua generalissima locuzione non permette che, quanto agli effetti ed alle conseguenze giuridiche, si faccia una distinzione fra il credito civile ed il credito commerciale.

Ora, dacchè tutti siamo d'accordo, e nessuno soltanto pensa a voler rimettere l'arresto personale quale una sanzione per l'adempimento di ogni sorta di obbligazioni, mi riesco affatto impossibile discoprire una vera ed efficiente ragione, degna di tal nome, per la quale

si abbia a mantenere il privilegio a favore di una sola categoria di crediti.

E tanto meno o Signori può essere giustificata cotanta diversità di trattamento, posto che nello stato attuale della legislazione è ben difficile distinguere a primo aspetto e sicuramente il debito civile dal debito commerciale, e scoprirne la sua vera natura.

In un numero stragrande di affari, la diversa qualifica di debito civile e di debito commerciale, vien fatta soltanto da una differenza di fatto, puramente esterna, a così esprimermi.

Per poco che si sia pratici degli affari, per poco che si viva in mezzo al mondo degli affari, si scorge assai facilmente, e credo di non poter esserne smentito, che oggimai una grandissima parte delle obbligazioni nominate civili, vestono la forma di obbligazioni commerciali.

Riservata sempre la questione del principio, quando mi faceste una legge la quale disponesse che la cambiale od il biglietto all'ordine non possono essere fatti che tra veri commercianti, forse comprenderei la diversità del trattamento. Ma quando invece abbiamo una disposizione di legge la quale ci dice che, indipendentemente dalla qualità delle persone, ed indipendentemente dalla qualità intrinseca degli affari, basta la forma, basta che qualunque persona capace ad obbligarsi scriva o soltanto sottoscriva la sua obbligazione su un pezzo di carta bollata, tagliata in forma oblunga, invece che sopra carta di un formato ordinario, ed osservi altre semplici e comodissime formalità, per avere un'obbligazione commerciale, o, più precisamente cambiaria, che cosa abbiamo o Signori? Abbiamo il debito civile, mascherato sotto la forma commerciale; per il che quindi si corre non solo il rischio, ma anzi si arriva al risultato che mentre si protesta di voler mantenere l'abolizione dell'arresto a sanzione del debito civile, lo si ripristina in fatto, coltivando la credenza di stabilire e mantenere un privilegio soltanto per sanzione del debito commerciale.

Mi faccio poi lecito di qui manifestare un'altra idea la quale, se mal non m'appongo, conforta vieppiù ad accogliere la persuasione ch'abbiasi a togliere interamente il mezzo esecutivo su cui discutiamo.

Io mi domando, se i legislatori allorchè hanno impresso a disciplinare codesta materia, abbiano

fatta cosa propriamente ragionevole. Ne dubito molto; ed anzi credo che una volta che si ammetteva il sistema della sanzione dell'arresto personale, limitato ad alcune categorie di debiti, avrebbesi dovuto abolirlo per le obbligazioni dalle lire 500 in su, e concederlo invece per le obbligazioni dalle lire 500 in giù. Infatti quando si tratti di un ammontare superiore alle lire 500, i rapporti, di regola, sono di una certa entità e di una certa importanza: quegli che consente di dare il valore per averne più tardi il rimborso, è in pienissima libertà di fare o non fare il credito, e se avesse de' dubbi può esigere e può prendere le sue cauzioni. Invece nei piccoli affari dalle lire 500 in giù avviene moltissime volte che si si trova ad essere creditori senza, e, non di rado, contro la propria volontà.

A mio avviso, le fatte considerazioni devono persuadere che manca appunto una vera e sufficiente ragione, e che non è dato di ritrovare un principio sodo, razionale e concludente per far luogo nel tema, del quale è parola, ad una distinzione tra il debito civile ed il debito commerciale.

Ed esclusa una volta così fatta distinzione e posto che tutti siamo in ciò d'accordo, che per il debito civile non si può nemmeno pensare a ripristinare la sanzione dell'arresto personale del debitore, conviene esser logici, ed uopo è quindi di abolirla addirittura e senz'altro, anche per debiti commerciali.

Ad avversare il progetto di legge si avvisa a talune credute conseguenze che si affermano come gravissime: si dice che il credito sarà non che fortemente scosso, paralizzato, e si fanno delle predizioni spaventose.

Pur, professando tutto il rispetto verso gli organi che la legge ha creati e stabiliti per rappresentare e per tutelare gl'interessi del commercio, francamente mi permetto di dichiarare che non annetto grande importanza ai reclami, alle raccomandazioni, ed alle predizioni espresse nelle petizioni presentate da un rilevante numero di Camere di Commercio del Regno.

Il guardare le cose sotto un solo punto di vista è il metodo più facile e quasi sicuro per ingannarsi. Ognuno d'altronde porta con sé i difetti inerenti alle proprie pregevoli qualità, e gli onorevoli membri delle Camere di Commercio, a mio parere, hanno appunto considerata la legge

che discutiamo sotto un solo ed esclusivo punto di vista; ed è questa circostanza la ragione per la quale accolgo la persuasione che siano altrettante ubbie, tutte queste paure, tutte queste lugubri predizioni, questo finimondo economico che si prevede per il momento nel quale il progetto sia convertito in legge.

Io mi sono dato premura di fare qualche accurata indagine in un paese a noi vicino ed amico, l'Austria-Ungheria dove fino dal 1868 venne abolito l'arresto personale per debiti, tanto civili che commerciali; ho voluto ricercare se sulle piazze commerciali di Trieste, di Vienna, od altre del vasto Impero, fossero avvenuti, ed in quale proporzione, tutti gli accennati malanni e tutti i disordini che ora si temono pel nostro paese.

Ho parlato con colleghi avvocati, ho interpellato negozianti ed industriali di qualche importanza.

Gli avvocati mi hanno detto, che subito dopo pubblicata la legge, avvenne che una grande quantità di sentenze portanti condanna di pagamento, restarono lì per lì senza esecuzione; che in fatto non mancarono nei primi tempi degli inconvenienti particolari: che un certo genere di affari restò assai difficoltà; ma che però in capo ad un qualche tempo si ricompose un equilibrio e che la prima scossa fu presto ammortizzata.

Quanto ai commercianti m'ebbi presso a poco questa risposta: « per me l'abolizione dell'arresto personale non ha prodotto nessun effetto; i miei affari li faccio egualmente; » e mi fu poi soggiunto: « La professione del commerciante sarebbe troppo bella e troppo lucrosa se non vi fossero le perdite. Noi prevediamo, anzi preventiamo dei grossi guadagni, è vero; ma abbiamo di riscontro nei nostri registri la rubrica: *Profitti e perdite*; perdite ce ne sono per certo, ma resta il margine sufficiente per un discreto guadagno. Quanto a me, come non pensava all'arresto personale dei miei debitori prima dell'abolizione, non ci penso adesso, ed i miei affari continuano sullo stesso piede e con le stesse vicende. »

Questi negozianti dello Stato a noi vicino, uomini sodi, pratici, per nulla idealisti, della cui autorità credo potermi far forte, parlando così, esponevano un semplice fatto loro particolare, prodotto di eventuali fortunate combinazioni,

ovvero esprimevano una verità d'indole generale?

Essi affermavano una verità conforme alle leggi economiche come imprendo a chiarire, il meglio che per me si possa.

Non conviene anzitutto mai dimenticare che nella delicata materia del credito, si fa assai facilmente luogo a confusione di idee, e non mi perito a dire che il fattore precipuo dei timori che si sono accolti circa alle conseguenze della legge proposta, sia appunto una cosiffatta confusione.

Sessanta anni fa, o più se si voglia, la scienza dell'economia era ancora indietro nelle acute sue indagini intorno al credito. Di esso si dava allora una definizione assai manchevole e lo si definiva in generale: *la facoltà di trovare sovventori*.

Era questa presso a poco l'unica definizione sintetica del credito, la quale, come ben si vede, non ammetteva veruna distinzione particolare.

In allora, comunque fossero bene descritti i maravigliosi fenomeni del credito, pure mancando ancora le scientifiche classificazioni, e molti errori innestandosi alle verità, poté esser tenuta quella definizione come completa, vera e rigorosamente vera. Ed accolta una simile dottrina, era giustificato, se appunto in difetto di distinzioni, si credette essere una necessità il favorire questo grande, che taluno appellò anche *magico*, fattore del movimento economico della ricchezza nazionale, con una sanzione quale l'arresto personale di colui che mancava alle obbligazioni assunte in faccia ai suoi sovventori.

Ma la scienza ha felicemente progredito, e molto, e non ha potuto accontentarsi, di quella grossolana, troppo semplice e ad un tempo troppo complessa definizione del credito. Essa ha distinto tre sorta di credito. Ha delineato esattamente il credito commerciale ed il credito industriale, i quali sotto un punto di vista possono tenersi in conto di una sola cosa; ed a questi soltanto ha dato il nome di credito vero e ne ha chiarita luminosamente la immensa importanza ed il grandissimo merito. Ella poi, a seguito delle sue belle e rigorose analisi, ha riconosciuto ed ha stabilito che vi è un'altra sorta di credito, chiamato credito di consumazione. Esso è quello, che interviene negli scambi

semplici e diretti. Lo stesso rende per certo dei particolari servizi avvegnacchè intervenendo appunto nello scambio semplice e diretto, fa in modo che il prodotto desiderato passa immediatamente alle mani del consumatore ed all'ultima sua destinazione; con intelligenza sottointesa o con espresso fatto che il consumatore rimborserà o restituirà più tardi il controvalore, che al momento non ha e non può avere, ovvero che non ama e non vuol dare, sia per mala abitudine, sia per pigrizia.

Egli è soltanto questa terza qualità di credito, che è appunto il credito di consumazione, quella che può giovare dell'arresto personale. Dirò meglio; il credito di consumo soltanto sente il bisogno di essere armato di cosiffatto mezzo coattivo inverso la maggiore parte della sua clientela, assai spesso poco solvente, bisognosa ed imprevidente.

Il contrario si verifica per il credito commerciale ed industriale. L'essenziale e preziosa prerogativa sua quella si è, che mentre serve effettivamente agli interessi di taluni individui o di alcuni gruppi di individui, giova nel medesimo tempo, ed in assai larga misura, agli interessi complessivi della generalità ossia dell'intera comunità sociale.

Esso si riconosce nella sua caratteristica funzione di operare uno *spostamento* vantaggioso del capitale; quello *spostamento* cioè, per cui il capitale si avvicina, s'unisce al lavoro e lo feconda; in altre parole, il credito unisce il lavoro dell'oggi a quello di ieri, il lavoro a farsi al lavoro accumulato.

Credetemi, o Signori, per questo credito nobilissimo e grande fattore di prosperità sociale, non havvi punto uopo di giuridica coazione speciale. Esso non sente, non ha mai sentito, non sentirà mai il bisogno d'avere a sua disposizione l'arresto personale per debiti.

Tutta la gran massa di obbligazioni per milioni anzi per miliardi che vengono create negli affari, negli scambi, nei quali interviene il credito commerciale ed industriale, ha per forza di cosa la sua guarentigia nella natura ed essenza stessa del commercio, il quale ha per condizione imprescindibile, anzi non potrebbe essere senza la costante abitudine della puntualità, senza il vincolo della fede e dell'onore commerciale. Questi sono i fattori e le ragioni che formano la vera e la sicura sanzione del-

l'esatto soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni commerciali. E ne volete la prova? Cercate quanti sieno in fatto i recapiti creati per affari veri reali, che rappresentano cioè il movimento del vero credito commerciale ed industriale che non sieno puntualmente pagati. Pochissimi. Soltanto allora che succede la catastrofe ovvero avviene un'arenamento, alcune cambiali cadono in sofferenza, e vanno in protesto, ed anche queste di spesso per poco tempo, perciocchè sono quasi sempre gli avvallatori, ed i giranti che pagano facendo onore alla propria firma, quando non avvenga che essi stessi cadano per effetto del contraccolpo.

Quali sono invece le cambiali che cadono, quasi di regola in protesto, ovvero, locchè è lo stesso, non vengono pagate alla scadenza ma rinnovate con aumento, e per le quali si domanda l'arresto personale, affermando costituire esse la sola guarentigia e la sola sanzione efficace? Sono quelle che rappresentano quegli scambi nei quali interviene il credito di consumazione quale ho sopra delineato.

Credete, o Signori, ella è codesta una cattivissima e perniciosissima specie di credito che non fa altro che conservare ed alimentare le cause dell'immoralità. Mi ho la ferma convinzione, che se un paese arrivasse un giorno a bandire da sé il credito di consumazione, non solo avrebbe fatto un grandissimo progresso nella prosperità economica, ma sarebbe perciò solo montato molti e molti gradini nella scala della moralità pubblica. (*Bene*).

Questo credito di consumazione è un pessimo genere di credito, perchè apre la via a prendere, e presala, a conservare la trista e funesta abitudine di far debiti, senza calcolare la portata delle proprie risorse, e più ancora senza nemmeno valutare l'estensione vera dei propri bisogni; imperocchè la facilità a trovare il credito di consumo, porta la conseguenza che si contrae il debito non per la stretta necessità, ed in proporzione esatta col momentaneo bisogno, ma per soddisfare una quantità di bisogni fittizi che per tal guisa vengono eccitati quando dovrebbero invece venire repressi.

E volete, o Signori, una prova decisiva? Eccola.

Prima che si fosse dalla scienza bene ed esattamente delineata, la vera e naturale distinzione tra il credito commerciale ed industriale

ed il credito di consumazione, e prima che le sane dottrine che ne derivano si fossero fatte strada nelle menti, sia per la forza del ragionamento, sia per le lezioni date dall'esperienza; in tutta Europa, e ben lo ricordate, si sentiva a reclamare con gran forza a vantaggio delle classi men favorite dalla fortuna, il beneficio di quel credito che altro non era ned è in realtà che il credito di consumazione.

Sopra di codesto tema si sono scritti dei volumi; si sono escogitate curiose ed anche fantastiche combinazioni; le assemblee legislative furono invitate a preoccuparsene; quasi quasi si sono tentate delle rivoluzioni per ottenere il credito benefico del credito agli operai, ai piccoli industriali, in una parola alla piccola gente.

Or bene, che cosa è poi avvenuto? È avvenuto che tutti quelli che ancora pochi anni fa facevano rumore, e cotanto rumore, quale risuona ancora alle nostre orecchie, per avere quella specie di credito, oggi propriamente non vogliono più saperne dello stesso.

Che cosa invece ne ha preso e ne prende ogni di più il posto?

La magnifica e bella istituzione del magazzino cooperativo. Voi ben sapete come appunto le società che si sono fondate nei magazzini cooperativi hanno per principio fondamentale la negazione del credito di consumo per parte degli azionisti. Sono infatti gli azionisti, ad un tempo avventori del magazzino, quelli che impongono a se stessi la rinuncia a giovare del credito di consumo, e l'obbligazione di nulla prendere a credito, ma di pagare immediatamente a pronti contanti.

Voglia il Cielo che questo felice movimento verso il magazzino cooperativo progredisca e si accresca tanto che possa giungere in breve, non dico a bandire interamente, perchè certi vizi non si tolgono mai del tutto, ma bensì a ridurre fino all'ultimo limite possibile l'uso del credito di consumazione; locchè significa scemare al massimo termine possibile la funesta abitudine di contrarre di questa specie di debiti.

Ora, mi domando se questo credito di consumazione, il quale per certo non si merita alcuna simpatia, che non merita veruna protezione, e meno ancora incoraggiamento, possa pretendere di essere armato di un sì grande ed odioso privilegio, quale sarebbe quello di

poter usare della cauzione giuridica che è l'arresto personale dei debitori?

Mai no. Sono soltanto i sovventori di coloro i quali domandano questo credito di consumo, quelli che beneficiano e si giovano dell'arresto personale.

E se è verità incontestabile che il credito, vero, grande utile ai singoli ed alla generalità, non domanda, non vuole, perchè non ne abbisogna, l'arresto personale, dovremo noi mantenere questa misura coercitiva, al postutto per quella unica sorta di debiti la quale poi sempre mette capo e fine a tristi e crudeli jugulazioni? No per certo.

Nocivo poi, ed è facile dimostrarlo, sotto altro e più largo rispetto riesce il credito di consumazione, di guisa chè, anzichè favorirlo, studiarci di limitarne, più che sia possibile l'uso abituale, torna opera prudente e saggia.

È nocivo, imperocchè per poco ognuno ci pensi, assai agevolmente ravvisa quale enorme quantità di capitale venga frazionato e disperso e quasi immobilizzato per effetto del largo uso del credito di consumazione, che non è per nulla fecondo.

Alline di ben apprezzare i fatti, uopo è guardare ai risultamenti dei trasporti che vengono operati dall'una e dall'altra specie di credito; occorre di esaminare non solo donde il capitale viene, ma anche dove il capitale va; occorre cioè indagare l'impiego al quale il capitale è tolto del pari che l'impiego che gli viene dato.

Consimile indagine presto chiarisce che quanto è utile, fecondo, benefico quell'impiego che vien dato al capitale, e per cui si ha la funzione del credito commerciale ed industriale, altrettanto invece è sterile e dannoso l'impiego che gli venga dato mediante l'uso del credito di consumo.

Questo infatti tiene occupata una enorme quantità di capitale sparpagliato e suddiviso, senza che con esso si crei alcun vero valore.

Per scemare codesti nocuenti, uopo è di togliere, anzi tutto, quello che è la precipua causa dell'allettamento a fare il credito di consumo.

Quando l'eccitamento sia tolto, i capitalisti abituati a fare quel credito, vale a dire a cercare un assai lucroso impiego del loro capitale col dare merci ad elevatissimo prezzo, o col dar danaro con interessi considerevolissimi, e perciò rovinosi per chi li assume, sarebbero per

certo man mano costretti a dare al loro capitale quell'impiego, per cui i suoi spostamenti avvengano a mezzo del credito commerciale ed industriale; quel credito, giova ridirlo, la cui proficua e seconda funzione si è quella di unire il lavoro dell'oggi al lavoro di ieri, o di unire al lavoro a farsi il lavoro fatto ed accumulato, che è appunto il capitale.

Mi ho la ferma convinzione e spero sia condivisa da voi, on. Colleghi, che una gran parte della massa dei debiti contratti per causa del credito di consumo, e la parte peggiore, quella nella quale entra per tanta parte il vizio e la immoralità, sarà per scomparire, e che cotali debiti non verranno più fatti tostoche coloro che sono ora li sovventori e gli ingordi prestatori, non potranno più calcolare e fare assegnamento sopra il mezzo odioso di esecuzione che è l'arresto personale; non potranno più fare a fidanza che se, non il debitore, sel sanno già prima, qualche altro per lui finirà col pagare.

Io conosco due città nell'Alta Italia, dove da anni si mantiene un brutto fatto, quello di una unione o di una lega di tristissimi individui che io colpirei rigorosamente con tutto il piacere come una vera associazione di malfattori, la quale ha nome di *Compagnia delle Indie*.

Accolgo la speranza che, abolito l'arresto personale per debiti, abbiano appunto, per essere così spezzata la loro arma più potente, a sciogliersi queste turpi associazioni di avidi strozzini i quali vanno cercando anzi le provocano e scontano, non dirò in quali misure ed in quali forme, le *cambiali* dei figli di famiglia, quelle delle donne e quelle degli uomini imprevidenti, scioperati che non sanno frenare le loro spese o che sono spinti fatalmente da un crescente bisogno di soddisfare ad un lusso funesto.

Non temiate che da severo moralista, faccia qui una declamazione contro il lusso. M'affretto anzi a riconoscere, che il lusso ha esso pure una funzione grandissima ed utile assai. Ma la sua utilità domanda certi limiti; primo quello che lo usi chi può farlo impunemente.

Il fomentarlo, l'accarezzarlo in chi non ha i mezzi corrispondenti, produce inevitabilmente estesi disordini economici, e quello che più monta grandi disordini morali.

Ed eccovi, o Signori, esposta così la precipua

e sostanziale ragione per la quale io mi dichiaro fautore senza riserva, senza restrizione, del principio dell'abolizione dell'arresto per debiti.

Non ignoro punto che possono benissimo citarsi alcuni casi, facilmente constatabili, nei quali il debitore, in realtà solvente, per malafede, per puntiglio, od altro men buono motivo, intendeva di non pagare o di farlo a suo libito puro, e che fu la minaccia dell'arresto personale seriamente fatta, la quale vinse la malafede o che domò il puntiglio.

Ma che per questo? Potrassi da questi pochi casi, e che sono rari, dedurne una regola e trovarvi il fondamento per mantenere cosiffatto modo di esecuzione?

Certo che no: perchè noi non dobbiamo fermarci a tenere conto di qualche caso particolare, ma dobbiamo guardare la cosa in generale e nel suo complesso. Se poi dalla cerchia dei piccoli affari che vengono fatti mercè l'uso, ed un po' anche l'abuso, del credito di consumazione, montiamo più in alto, al mondo de'grandi affari, alle alte regioni finanziarie, nelle quali in mezzo alla immensa maggioranza dei trafficanti che esercitano nobilito e con tutta probità i loro commerci, vivono certi uomini senza scrupolo, avidissimi dell'altrui, i quali riescono a ricever talvolta importantissimi valori, assumendo obbligazioni, che poscia sfacciatamente niegano di adempiere, è facile assai il convincersi, che qua l'arresto personale è assolutamente impotente a produrre alcun utile effetto. E la ragione è chiara; quella cioè, che l'ampiezza del profitto illecito è una grande tentazione per frodare ed avere pareggio con alcuni mesi, mettasi pure anche con qualche anno di prigione.

Ricordo di aver letto nel libro del sig. Babbie un fatto molto eloquente. Esso racconta infatti la storia di quel banchiere il quale per non pagare 5 milioni che doveva al suo socio, e fittosi in mente di tenerseli, si adattò con molta docilità a stare imprigionato per cinque anni. (In Francia allora la massima durata dell'arresto era di cinque anni).

A quelli che fecergli qualche osservazione, rispose con tranquillo cinismo: *insegnatemi voi un mezzo più comodo di guadagnare un milione all'anno.*

E se le cose sono così, se in faccia a colui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

il quale sogghigna alle parole lavorare ed economizzare ed aspira alla ricchezza rapidamente acquistata colla frode, l'arresto personale è un'arma affatto illusoria, perchè è già stato valutato nei suoi calcoli, ed ha già preventivata la cifra di danaro che intasca per ogni giorno di prigionia; se d'altra parte, per ciò che ha tratto agli affari determinati dal credito di consumo le conseguenze sono quelle che vi ho, come meglio potei, delineate: io vi domando o Signori, quale ragione concludente vi sia e vi possa essere per dover o per poter mantenere questo avanzo barocco di un mezzo di esecuzione che non è più del tempo. Dissi avanzo barocco perchè è divenuto tale dacchè non è più logico.

Era logico quando, ritenuta l'antica definizione del credito nella facoltà di trovare sovventori, lo si concedeva per qualunque debito, sia di dieci lire, sia di un milione, tanto pei debiti civili, come pei commerciali; quando era disciplinato da una legge, per esempio quella della Lombardia e della Venezia, la quale prescriveva che prima d'attuarlo fossero sperimentati altri mezzi di esecuzione di guisachè, dopo tentata senza effetto l'esecuzione mobiliare dava diritto al creditore di chiedere al giudice un decreto, il quale ingiungesse al suo debitore di fare la notificazione del suo avere dentro un brevissimo termine, sotto comminatoria dell'arresto personale. Con quello ordinamento, aveva anche una certa razionale giustificazione perchè in così fatto modo non appariva nè un diritto di pena concesso al creditore nè una diretta sanzione del credito; ma si presentava, dirò così, quale effetto della disobbedienza all'ordine del giudice che imponevagli di denunciare una sostanza da sottoporsi ad esecuzione.

Detto questo, o Signori, e non volendo abusare più oltre della pazienza del Senato, tralascio ogni disquisizione sotto l'aspetto puramente giuridico, come pure mi astengo da ogni analisi, per la quale uopo sarebbe risalire alle alte regioni del diritto, e taccio sopra quelle altre ragioni d'ordine diverso, ed intorno alle quali non sono lontano di associarmi, come già accennai, a quanto ne disse l'on. Senatore Caccia.

Permettetemi piuttosto un'ultima osservazione. Non conviene adulare nessuno e nemmeno il proprio paese.

Per quanto possa esser increscioso il dirlo, pure, francamente parlando, uopo è pur di riconoscere esservi pur troppo molto di vero nel continuo e costante lamento, che nel nostro paese e nel complesso, il *diapason* o meglio, il livello della moralità non è gran fatto alto.

Perciò credo che sia debito preciso dei legislatori italiani di non trascurare occasione, anche la più piccola, la quale colla lenta azione del tempo possa, sia pure in tenue proporzione, cospirare al rialzamento del carattere morale.

Ho fede che questa legge ne sarà certamente un fattore; imperocchè deve operare questo effetto di avvezzare le persone a non far credito se non a chi lo meriterà veramente, vale a dire, a chi avrà dato prova diurna di probità e di attività ed amore al lavoro.

Sarà, ne posso convenire, un piccolo e lento beneficio; ma nulla è trascurabile in tale argomento. In qualche parte certamente concorrerà a rialzare il carattere dei cittadini.

Il carattere migliora sempre, quando ad una pratica di condotta deplorabile giungasi a sostituirla una buona; perciò non può disconoscersi il buon effetto futuro di codesta legge, la quale deve fortemente influire a far scomparire l'abitudine di fare tristi e cattivi debiti.

Saremmo quindi imprevidenti quando tenessimo ferma questa odiosa sanzione dell'arresto personale, perciocchè allora verremmo a coope- rare a che tale perniciosa abitudine si mantenga, e con essa perseverino i suoi funesti effetti.

Con questo ho finito la prima parte del mio dire nella discussione generale: sarò più breve nella seconda.

Signori Senatori; il progetto di legge che vi è presentato, mantiene l'arresto personale per debiti, riguardo agli autori e complici di crimini, delitti e contravvenzioni, onde assicurare l'esecuzione dei giudici penali che impongano restituzioni, risarcimento dei danni o riparazioni.

Io mi domando se sia logico conservare l'arresto personale per questi titoli?

Davvero, o Signori, io mi trovo un po' a disagio nel votare la seconda parte di questa legge, mentre voterei, potendolo, con due mani l'articolo 1° che proclama il principio generale dell'abolizione dell'arresto personale per debiti.

Forse che i debiti, ai quali accenna l'articolo 2° del progetto di legge, mutano natura e cessano di esser debiti civili?

Mai no, o Signori, trattasi sempre di un' obbligazione civile come ogni altra, giusta il già ricordato articolo 1097 del Codice civile, il quale dichiara che le obbligazioni *derivano dalla legge, da contratto e quasi-contratto, da delitto e quasi-delitto*.

Di più, nel Codice di procedura penale trovo cotesta disposizione:

« Art. 1. *Ogni reato dà luogo ad una azione penale; può anche dar luogo ad un'azione civile per risarcimento del danno recato: l'azione pubblica si esercita ecc.* » *L'azione civile appartiene al danneggiato, od a chi lo rappresenta* ».

Date queste disposizioni, non comprendo per qual ragione la sentenza, sia del giudice civile, sia del giudice penale, che condanna una persona ad una data somma a titolo di risarcimento del danno arrecato dalla sua azione, sia una condanna di natura privilegiata. Il Codice civile non ha fatto nessuna distinzione, esso pone allo stesso livello il credito e l'obbligazione civile, sia che nasca dal contratto, sia che sorga dal delitto, ed il Codice di procedura penale, in perfetta armonia al Codice civile, dichiara che l'azione civile per risarcimento appartiene al danneggiato, cioè ad un privato cittadino.

Faccio una ipotesi. Suppongo che venisse presentato un progetto di legge in aggiunta al Codice penale, presso a poco di questo tenore: Per il tal fatto la pena è di tanto; per altro la pena del carcere, sotto forma di arresto personale per debiti, potrà continuare ad istanza del danneggiato per un altro anno o per sei mesi, quando vi fu condanna al risarcimento, ed il reo non l'ha volontariamente dato.

Si farebbe buon viso a così fatto progetto?

Osservo poi che può facilmente avvenire questo sconcio, che per un delitto il quale venga punito col primo grado del carcere da sei giorni ad un mese, la carcerazione del condannato se insolvente davvero, continui, sotto il nome di arresto, per altri sei mesi ad istanza del danneggiato creditore.

È chiaro poi che non è qui a farsi questione delle parole *arresto e carcere*, perciocchè la

privazione della libertà è un fatto che avviene tanto se la prigionia si chiami *arresto civile* per debiti, quanto se lo si chiami *carcere* od altro.

Fra le tante egregie ragioni d'indole filosofica che ho letto ed ho udito in favore della abolizione dell'arresto personale, primeggia certo quella che per quanto si si affatichi a dirlo semplice mezzo di esecuzione coatta, il più delle volte si risolve o in un atto di vendetta od in una punizione.

Non lo si vuole, in quanto sia mezzo di vendetta, perchè a buon diritto si trova, nonchè impossibile, assurdo, che il legislatore sancisca la vendetta privata. Non lo si vuole in quanto riesca ad una punizione, perchè si dice, e giustamente, che quando lo Stato, col suo Codice penale, nella sua piena sovranità ha assorbito il diritto di punire, non può riconoscere ai privati il diritto di punizione particolare. Che cosa sarà adunque l'arresto personale per un debito d'indennizzazione, dichiarato nella sentenza del giudice penale od in quella del giudice civile, il quale riconosce che la obbligazione ha origine da un fatto delittuoso?

Come mezzo di esecuzione coattiva per ottenere pagamento non si sa scorgere differenza da debito a debito; nè la circostanza che l'obbligazione dipenda da reato stabilisce presunzione sicura di solvenza, nè toglie che anche per queste obbligazioni avvenga che sotto la coercizione dell'arresto personale sia costretto a pagare altri che non è il debitore.

Dunque in questo arresto personale mantenuto dall'art. 2, è giuoco forza ravvisare od una maggior pena irrogata a richiesta soltanto del privato o la concessione al danneggiato di poter soddisfare una qualche vendetta, procurandosi la compiacenza, essendo stato vittima di un reato e non potendo ricuperare la cosa od avere indennità del danno, di mantenere in prigione l'autore del danno per un anno od almeno per un tempo minore a seconda de' casi.

Dunque mi sembra che per coerenza non possa accettarsi la eccezione che fa la legge.

Una volta che sia abolito l'arresto personale per debiti tanto civili che commerciali, non potendo disputarsi che il debito il quale sorge dal delitto, cioè l'obbligazione di restituire o di indennizzare il danno, non è che un debito civile, come ben lo si deduce dall'art. 1097 Co-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

dice civile, che non fa distinzione e dichiara obbligazione civile quella pure che deriva dal delitto, non so ravvisare e non posso persuadermi che vi sia una ragione sufficiente per mantenere il mezzo cattivo di esecuzione sulla persona per le antedette obbligazioni.

Nella Relazione del sig. Ministro Guardasigilli si leggono queste frasi: « che i medesimi (gli autori e complici di un reato) hanno due debiti da soddisfare, corrispondenti alle due azioni nascenti dal reato; vale a dire non soltanto il debito della pena vera e propria verso la società, ma anche l'altro di risarcire le persone danneggiate dal reato. È quindi giusto che il procedimento coattivo sulla persona che esiste pel pagamento del primo debito, sia pure conservato per quanto riguarda il secondo. »

A vero dire ciò non m'appaga, e mal so persuadermi della giustizia della equiparazione dei due debiti: l'uno che vien fatto pagare dal Pubblico Ministero che requisisce la pena, e l'altro, che, voglia o non voglia, dopo la pena subita è un credito puramente civile del danneggiato, pel quale perciò non parrebbe giustificato il privilegio.

In genere, contro l'arresto personale si fa valere il ribrezzo che si dice provare, pensando che per le obbligazioni, anche le commerciali e cambiarie, un privato cittadino abbia la facoltà di richiedere egli direttamente l'uscire perchè abbia a far uso della potestà e della forza pubblica a proprio profitto per cacciare in prigione il suo debitore, perchè non ha soddisfatto il suo debito.

Come e perchè avviene che allorquando abbiavi un colpevole il quale avendo pagato colla pena subita il suo debito verso la società nella giusta misura, quale ritenuta dal Pubblico Ministero che la propose, e dal Magistrato che la irrogò, rimane quindi un semplice debitore civile di un importo di indennità verso il danneggiato; come avviene, domando, che svanisce ogni ribrezzo, e si trova giusto che la forza pubblica sia a disposizione dell'oramai creditore semplice e comune, e che desso domandi all'uscire di impadronirsi della persona del debitore? Il difetto di logica mi sembra chiaro.

Ora faccio punto, sia per non ripetermi, sia per riservare al caso maggiori sviluppi in altro più opportuno momento.

Pochissime parole farò intorno all'ultima parte del progetto di legge.

Sento uno scrupolo che si faccia cosa men giusta ommettendo di usare un qualche riguardo verso il passato.

Ho compreso benissimo che nel 1871, quando si è unificata la legislazione nel Veneto, e si ebbe il gran beneficio del Codice civile con gli altri Codici, le disposizioni transitorie non abbiano avuto alcun riguardo al passato che trovavano. Era infatti impossibile mantenere una differenza anche per un giorno in alcune provincie al confronto del resto del Regno.

Oggi la cosa sarebbe differente.

Non crediate punto che mi faccia a sostenere esservi in questa materia dei diritti acquisiti. Per altro, pensando che vi sono diecine di migliaia di sentenze di Tribunali portanti la condanna all'arresto personale a seguito di domanda legalmente fatta, cioè a dire di un diritto debitamente esercitato, sento un qualche dubbio se non fosse opportuno il lasciar un qualche tempo, sia pur breve, per la liquidazione appunto del passato.

Pel caso ch'io vegga essere questo scrupolo e questo dubbio condivisi dagli onorevoli Colleghi, mi riservo di presentare all'uopo un emendamento.

Con questo, Signori, ho finito il mio dire.

A parte le tenui osservazioni fatte, finisco come ho cominciato, dichiarando che appoggio con tutto l'animo la legge, e prego quindi il Senato a voler darvi la sua approvazione.

(Vivi segni di approvazione.)

#### Presentazione d'un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati; relativo ad alcune modificazioni alla legge 29 maggio 1864 colla quale erano abolite le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri. (V. Atti del Senato N. 90).

Prego poi il Senato di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Il signor Ministro domanda che il progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata.

#### Ripresa della discussione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Senatore Conforti. Sono iscritti prima di lei gli onorevoli Senatori Astengo e Vittorio Sacchi.

Senatore ASTENGO. Io cedo ben volentieri la parola al Senatore Conforti.

PRESIDENTE. Domando allora se glielo cede anche il Senatore Sacchi.

Senatore SACCHI V. Glielo cedo io pure.

PRESIDENTE. La parola spetta quindi all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Non vogliate credere, signori Senatori, che io voglia fare un discorso.

Trattandosi di una materia che fu già tanto discussa, è impossibile dir cose nuove, ed io non voglio ripetere le cose dette e ridette, perchè sono nemico delle ripetizioni.

Quindi io dirò poche parole.

Quando il Signor Ministro presentò questo progetto di legge, io dubitai grandemente che potesse essere accettato. Le usanze, le abitudini, la storia hanno una grande potenza; esercitano un grande influsso sopra l'animo degli uomini più illuminati. Ma quando vi ho seriamente riflettuto, ho deciso di dare il mio voto favorevole, specialmente per tre seguenti motivi.

Primo, noi siamo stati nell'abolizione dell'arresto personale preceduti dalle più grandi e civili nazioni. Napoleone III fece eseguire in Francia una indagine oculata e sapiente per conoscere se fosse utile il mantenimento dell'arresto personale.

Dalla indagine risultò che l'arresto personale, anziché utile, era nocivo al commercio, ed il Corpo legislativo, a grande maggioranza, votò l'abolizione dell'arresto personale.

Dunque noi non siamo i primi; noi seguiamo un esempio che ci danno le più colte, le più grandi nazioni.

Dico di più: l'esperienza che si è fatta dopo

l'abolizione dell'arresto personale presso queste grandi nazioni, è stata forse nociva al commercio?

Si sono verificati quei mali che si immaginavano dagli uomini i quali erano devoti al passato? No.

Per l'opposto, la cosa è proceduta regolarmente, e nessuno dei pericoli che si erano preconizzati si è verificato.

Questo esperimento mi persuade che l'arresto personale debba essere abolito. Ma poi ci è una ragione precipua per la quale io sono per la abolizione dell'arresto personale, che dovrebbe persuadere tutti i padri di famiglia. L'arresto personale è un privilegio, è una leva nelle mani degli strozzini e degli usurai. Io conosco delle famiglie ricchissime, le quali ormai si trovano in condizioni assai gravi, perchè i loro figli contrassero dei debiti e furon minacciati dell'arresto personale. E io credo che non vi sia alcuno in quest'aula, il quale non deplori i pessimi effetti prodotti dall'arresto personale, specialmente in materia commerciale. D'altra parte, la distinzione tra materia civile e commerciale è una menzogna, quando basta a rendere commerciale un debito, che si fa sotto la forma di cambiale, e tutti sanno che gli usurai non fanno prestiti che sotto la forma di cambiale.

Dico dunque che l'abolizione dell'arresto personale è un colpo mortale che si dà agli usurai, i quali sono cresciuti in grandissimo numero; l'usura è divenuta veramente la peste della società.

Per conseguenza, io di gran cuore accetto l'abolizione dell'arresto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io sono ben lieto di aver ceduto la parola ai due onorevoli Senatori che hanno parlato or ora, perchè mi hanno dispensato dal mettere innanzi quelli argomenti teorici che essi hanno svolto così bene con tanta elevatezza d'ingegno; e mi limiterò perciò ad accennare i motivi che mi hanno convinto praticamente nella lunga mia esperienza di affari, che convenga senz'altro e senza alcun ritardo votare questo progetto di legge, se si vuol fare veramente un bene al paese, ed un bene allo stesso commercio.

Io mi sono domandato più volte, come mai il legislatore italiano non abbia abolito l'arresto personale per debiti dal momento in cui ha procla-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

mato la piena libertà nella stipulazione dell'interesse del denaro; imperocchè, mentre il legislatore italiano facendo quello che altre nazioni non hanno ancora avuto il coraggio di fare, ha reso in quella materia pieno omaggio alla libertà delle contrattazioni permettendo a chiunque di stipulare il 15, il 20, il 30, il 50 ed anche il 100 per cento per il credito che accorda, a me pareva che conseguenza logica, necessaria di questa innovazione dovesse essere l'abolizione dell'arresto personale per debiti, onde tutelare la libertà personale dei cittadini.

Invece, o Signori, altre nazioni che hanno mantenuto e mantengono il limite all'interesse convenzionale, hanno abolito l'arresto personale per debiti.

Che ne viene, o Signori, da questa disparità di trattamento tra gli italiani ed i cittadini di altri paesi?

Si è detto a ragione che l'arresto personale si applica soprattutto in materia di commercio, ed io aggiungo, soprattutto in materia cambiaria, perchè fuori della materia cambiaria abbiamo frequente il caso del commerciante di professione, che contrae dei debiti commerciali per i quali può essere assoggettato all'arresto personale per la sua qualità di commerciante, ma questo commerciante fallisce, perchè deve fallire ogni commerciante che cessa di pagare, e allora vien meno l'esercizio dell'arresto personale nell'interesse particolare del creditore, e per contro l'arresto personale per gli effetti cambiari è quello che si applica più generalmente ai non commercianti per i quali non può dichiararsi il fallimento. Or bene, Signori, fate che l'Italiano abbia da riscuotere un suo credito all'Estero, per esempio in Francia o in Germania, paesi coi quali abbiamo frequentemente dei rapporti d'interesse; il mezzo più naturale che gli addita la legge, è quello di fare una tratta sopra il suo debitore che sta all'estero. Questi accetta la tratta, e questa tratta passa in altre mani; viene il giorno della scadenza, e se il trattario non paga, il portatore, levato il protesto, avrà il diritto di agire contro il traente italiano e farlo condannare in Italia coll'arresto personale.

Il cittadino italiano avrà così il privilegio di poter essere carcerato, perchè il suo debitore che sta all'estero non ha pagato il suo debito; e non potrà a sua volta far carcerare il suo

debitore all'estero perchè questi sarà protetto dalla sua legge nazionale, che ha abolito l'arresto personale.

Ecco adunque, Signori, quale strano privilegio noi manteniamo agli italiani, dirimpetto agli stranieri, mantenendo l'arresto personale, mentre gli altri paesi, con i quali abbiamo frequenti rapporti commerciali, l'hanno abolito.

Lo stesso risultato a danno degli italiani e a vantaggio degli esteri lo abbiamo nel caso inverso, quando cioè un estero tragga una cambiale sopra un italiano, perchè passando la cambiale in più mani e non venendo pagata alla scadenza, ogni italiano coobbligato per essa, si troverà soggetto all'arresto personale, e non vi sarà per contro soggetto ogni altro coobbligato estero.

Noi abbiamo proclamato nel nostro Codice civile un grande principio che ci fa molto onore, perchè siamo stati i primi a proclamarlo, il principio cioè dell'eguaglianza degli esteri ai nazionali per il godimento dei diritti civili. Ma non manteniamo almeno col mantenere noi soli l'arresto personale, una disuguaglianza così grave a danno dell'italiano, a beneficio dell'estero.

Ma, o Signori, quali ragioni possono mai indurre il legislatore italiano a mantenere ancora questo mezzo odioso di esecuzione contro il cittadino italiano, quando per contro esso ha lasciato libera la stipulazione dell'interesse del denaro, che gli altri paesi tengono tuttora limitata, sebbene abbiano abolito l'arresto personale?

Io ho letto con grande piacere nella relazione dell'onor. Ministro guardasigilli alla Camera dei Deputati i motivi per i quali il Congresso tedesco degli economisti di Wurtemberg nel 1855 emetteva il voto perchè in tutta la Germania fosse abolito l'arresto personale. Non si potevano meglio dire in poche parole i gravi difetti di questo mezzo di esecuzione, e quali invece sarebbero gli effetti della sua abolizione. Diceva in primo luogo quel dotto Congresso che *l'esecuzione dell'arresto personale non pone il debitore in istato di soddisfare il creditore, ma tronca i nervi alla sua attività di lavoro.*

Ecco adunque un primo e grave difetto, poiché l'arresto personale invece di porre il debitore in grado di poter pagare, gli toglie il

mezzo di farlo e contraria perciò direttamente il fine cui tende.

Il secondo motivo è il seguente: *La coazione esercitata sotto le condizioni per cui i parenti del debitore sono sacrificati a vantaggio di un creditore imprudente, non rispondenè alla giustizia, nè all'interesse richiesto.*

Signori, se noi troviamo nelle statistiche un grande numero di sentenze che abbiano ordinato l'arresto personale, e per contro un piccolo numero di sentenze che abbiano avuto esecuzione in tale parte, non crediate che se ne possa dedurre il numero dei casi in cui il debitore stesso abbia pagato.

Un debitore il quale si lascia ridurre al punto da essere minacciato dell'arresto personale, generalmente non ha mezzi da poter pagare. Se può pagare ed è talmente svergognato da preferire l'arresto di alcuni mesi, anzichè pagare, non dubitate che egli allora si assoggetta di preferenza a questa odiosa esecuzione, e tanto più vi si assoggetta in quanto che la legge stabilisce che quando un debitore è stato in arresto per un debito, non può essere più arrestato per altri debiti scaduti, ancorchè appartenenti ad altre persone, e quindi un debitore di questa specie paga tutti ad un tempo i suoi creditori scontando l'arresto personale ad istanza di un solo.

Quando il creditore ottiene pagamento col l'arresto personale, sapete o signori, chi è che paga? Chi non ha il dovere di pagare.

Or ora accennava benissimo l'onor. Senatore Conforti il caso frequente del figlio di famiglia che obbliga il genitore a pagare per lui.

Ed invero, il figlio di famiglia trova facilmente l'usuraio e lo strozzino che gli dà quattrini (naturalmente con larghissimo interesse) ogni qual volta questi spera che il padre sotto la minaccia dell'arresto personale del figlio finisca per pagare.

Ma io citerò un altro esempio che sull'animo mio fece sempre maggiore impressione di quello del figlio di famiglia per il quale paga il padre. Intendo accennare alle mogli e alle doti sacrificate per la minaccia dell'arresto personale dei mariti perchè è impossibile che una povera moglie convivente col marito voglia negare il consenso suo all'alienazione della dote per liberare il marito dal carcere, sebbene il

più delle volte egli abbia consumato nel vizio il denaro che deve.

Io conosco, o Signori, più famiglie che sono state ridotte alla miseria, perchè la dote della moglie a poco alla volta ha dovuto alienarsi, col' autorizzazione del Tribunale, onde liberare il marito dall'arresto o dalla minaccia dell'arresto.

E queste cose, o Signori, mi hanno fatto tanta impressione che mi sono sempre domandato: come mai si mantiene ancora in Italia questo mezzo di esecuzione?

Il terzo motivo che accennò il dotto Congresso degli Economisti è il seguente:

*L'esecuzione dell'arresto chiude in sè una pena non motivata e sempre irregolare.* Se per togliere la libertà a un cittadino per un reato che offende la società vogliamo che siano usate tutte le garanzie possibili, e non ammettiamo alcuna condanna se non contro colui che sia dimostrato veramente colpevole, come mai vogliamo ancora permettere che col l'arresto personale si infligga sostanzialmente la pena del carcere per un tempo che può arrivare fino a due anni, a sola volontà di un creditore, senza distinguere il debitore di buona fede da quello di mala fede, il debitore impotente a pagare da quello che potrebbe pagare e non paga? Giustamente adunque osservava il Congresso tedesco, che questa esecuzione racchiude una pena spesso non motivata e sempre irregolare.

Finalmente, a giudizio di quel Congresso, *l'abolizione dell'arresto torrebbe all'uso del credito fatto con leggerezza un appoggio ingiustificabile.* E qui mi ha prevenuto l'onorevole Senatore Deodati, il quale ha così bene dimostrato doversi solo favorire il credito commerciale e industriale, non già il credito di consumazione, il quale, a differenza del primo, è una piaga del commercio, anzi una piaga sociale.

Io, o Signori, ho sempre deplorato che vi sieno istituti di credito, lasciamo da parte per un momento gli usurai e gli strozzini, i quali istituti si prestino a scontare titoli cambiari che non rappresentano un vero credito, non rappresentano un vero titolo di commercio.

In molti casi infatti, e quelli che hanno pratica di affari ben lo sanno, gli effetti cambiari che si scontano non sono titoli che rappresentino un'operazione di commercio ed un

vero credito, ma titoli creati appositamente per trovar denaro, e poi quali bisogna cercare le firme così dette di favore e di comodo, che sono la vera piaga del commercio. Il giorno in cui il commercio si abituerà a recare allo sconto i soli titoli che rappresentano un credito commerciale reale, e il denaro non si troverà tanto facilmente per il giuoco o per altri vizi, oh! allora, o signori, il vero commercio fiorirà e non vi saranno tante calamità che affliggono il paese.

Però, non potendosi difendere questo mezzo di esecuzione personale per debiti civili o commerciali, si viene fuori col ripiego della sua inopportunità. Basta riscontrare le petizioni delle camere di commercio presentate al Senato per persuadersi che tutte si limitano a voler dimostrare che l'abolizione dell'arresto personale, sebbene odioso e irragionevole, è inopportuna.

Ma io non so comprendere come possa essere inopportuna l'abolizione di un mezzo di esecuzione che racchiude tanti gravi difetti, di un mezzo che fa del danno anziché del vantaggio, e che tale abolizione possa ora tornare a pregiudizio del commercio.

Io non ho mai creduto, e non credo, che il vero credito commerciale si possa trovare nell'uso dell'arresto personale, imperocché ho sempre veduto in pratica che questo serve principalmente di coazione immorale per obbligare le mogli, i padri e gli altri parenti a pagare debiti che non li riguardano. E quando non serve a questo fine, riesce generalmente inutile. D'altronde, o Signori, il commerciante, il quale non paga i suoi debiti commerciali, è in istato di fallimento, ed allora l'arresto personale, nell'interesse privato di un creditore, non si esercita più. Il caso del non commerciante poi, il quale vada a comprare merci nei grandi empori commerciali, dei quali ha parlato l'onorevole Senatore Caccia, è un caso eccezionale, perchè generalmente quelli che vanno in quei luoghi a comprare sono i commercianti di professione; e ad ogni modo io non posso credere che il commercio possa fare un reale assegnamento sopra un mezzo, il quale realmente non garantisce nulla.

Tutti invero sappiamo con quale difficoltà si possa riuscire ad eseguire un arresto personale, sebbene si tenga in mano una sentenza

che lo abbia ordinato. Difficilmente si trova l'usciera che si presti di buona volontà per tale esecuzione, se non talvolta a prezzo carissimo. Il debitore poi sfugge facilmente alle ricerche dell'usciera, anche quando, per sfuggire all'arresto, egli non ricorra a mezzi disonesti, di concerto coll'usciera stesso.

Troviamo poi i tribunali che sono così proclivi ad annullare gli arresti eseguiti, che è raro il caso in cui un povero creditore, dopo aver fatto eseguire con grave dispendio l'arresto del suo debitore, non sia condannato a risarcirgli i danni; imperocché, appunto trattandosi di un mezzo odioso, condannato dalla civiltà, i tribunali sono di una facilità straordinaria nel trovare un motivo che valga ad annullarlo; e questo lo sanno tutti quelli che hanno esperienza di affari forensi.

Ma si dice: abbiamo una Commissione incaricata di esaminare un nuovo Codice di commercio; perchè non attendiamo il momento in cui questo Codice verrà in discussione al Senato? In questo Codice, si aggiunge, sarà ripetuta o compenetrata la presente legge; perchè adunque non ne sospendiamo ora la discussione, e non la mandiamo alla Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio? Anzi tutto, o Signori, la materia dell'arresto personale, il quale si vuole abolire col presente progetto di legge, non sta soltanto nel Codice di commercio; sta anche nel Codice civile, e nel Codice di procedura civile.

Quindi, se adottassimo la proposta dell'onorevole Senatore Caccia, e volessimo esser logici, dovremmo attendere che si riformino tutti questi tre Codici.

Ma, o Signori, abolendo l'arresto personale, in nessuno di questi Codici si avrà a ripetere o a compenetrare il presente progetto di legge. Basterà non riprodurvi i titoli che trattano dell'arresto personale, perchè, non essendovi più l'arresto personale, nessuna disposizione si avrà a porre in questi Codici relativa al medesimo. Ma è egli vero che le riforme che noi possiamo aspettare dal Codice di commercio potrebbero impedire quei mali che gli oppositori temono dall'abolizione dell'arresto personale?

Io ho sempre sentito dire da chi osteggia l'abolizione dell'arresto personale, che è necessario che vi precedano le riforme del Codice penale e del Codice di commercio; ma quando

si parla del Codice penale si vuole forse accennare al concetto di erigere a reato il fatto di colui il quale ha incontrato un debito senza i mezzi di pagarlo?

Se questo fatto presenta gli estremi che caratterizzano la truffa, anche il Codice penale attuale contiene le opportune sanzioni. Ma il solo fatto di non poter pagare un debito non contratto con mezzi dolosi ingannando il creditore, non so come potrebbesi qualificare reato.

Quanto poi al Codice di commercio, ho domandato a me stesso quali sieno le riforme che potranno arrecarsi a questo Codice e che abbiano relazione coll'arresto personale. Ne ho trovata una potentissima, la quale però richiederà che l'arresto personale per debiti sia già abolito o almeno si abolisca contemporaneamente, perchè appunto coll'arresto non potrebbe coesistere. Intendo parlare della riforma del sistema cambiario. Attualmente abbiamo delle disposizioni per le quali è colpito dell'arresto il commerciante per ogni debito di commercio, e il non commerciante quando sia condannato per lettere di cambio, ovvero per biglietti all'ordine dipendenti da causa commerciale.

Di qui la distinzione tra le vere cambiali tratte da un luogo sopra un altro, e i semplici biglietti all'ordine, non che tra biglietti all'ordine sottoscritti da commercianti, e biglietti all'ordine sottoscritti da non commercianti per causa non commerciale, distinzioni le quali non fanno che incagliare il commercio e far sorgere un'infinità di questioni sulla competenza dei tribunali e sulla natura dei vari titoli.

La grande riforma adunque del Codice di commercio, la quale introdurrà in Italia il sistema germanico in materia cambiaria, il quale sistema come tutti sappiamo — e i veneti per i primi possono dircelo, perchè lo hanno per molto tempo sperimentato — non fa distinzione alcuna tra il biglietto all'ordine e la cambiale, nè quanto alla natura del debito, e non richiede nemmeno che vi sia indicata la causa del debito, questa riforma, dico, sarà agevolata dall'adozione del presente progetto di legge.

Adottando infatti quella riforma, l'arresto personale, se a quell'epoca non fosse ancora abolito, o bisognerebbe generalizzarlo per tutti i debiti, o bisognerebbe abolirlo in quel momento. Non occorre adunque aspettare quel Codice per abo-

lire fin d'ora l'arresto personale, e la sua attuale abolizione non farà che anticipare quello che dovrebbesi fare allora.

Vediamo ora quali riforme potranno adottarsi in materia di fallimento, le quali abbiano relazione coll'abolizione dell'arresto personale.

Il giorno in cui viene dichiarato il fallimento l'arresto personale che noi vogliamo abolire, cessa di applicarsi; il fallito può essere arrestato o tenuto in arresto solamente nell'interesse pubblico ove sianvi contro di lui indizi di bancarotta. Ma questo arresto che riguarda l'esercizio dell'azione pubblica non è punto impedito o pregiudicato dall'abolizione dell'arresto personale per debiti, della quale si tratta nel presente progetto.

Nel nuovo Codice di commercio però si propone una riforma importantissima, che potrà essere di grande utilità per prevenire i fallimenti e per punire i bancarottieri, ma essa non ha alcun rapporto con l'arresto personale.

La riforma consiste nello stabilire che in qualunque fallimento il Procuratore del Re debba immediatamente promuovere in tutti i casi gli atti di istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia a procedimento penale.

Ora, il male non viene da che non vi sia una legge punitiva per i bancarottieri, o da che le pene inflitte ai medesimi siano troppo miti. Le pene stabilite dal presente Codice penale sono abbastanza gravi, e non vi è quindi bisogno di aggravarle. Il male sta solo nel difetto dell'applicazione di quelle pene.

Siccome attualmente sono rari i processi di bancarotta, e sono invece frequenti i concordati, anche quando la legge non li permetterebbe, essendovi gli estremi della bancarotta fraudolenta dei quali manca l'accertamento per mezzo dell'istruttoria penale, così è stato stabilito nel nuovo progetto che al principio di qualunque fallimento il Pubblico Ministero debba sempre promuovere gli atti di una istruttoria penale per vedere se vi è o no il reato di bancarotta.

Codesta riforma favorirà certamente il credito commerciale, ma non ha relazione coll'arresto personale che trattasi ora di abolire.

L'onorevole Senatore Pica ha creduto di trovare nell'articolo 731 del Codice di commercio vigente un rimedio ai mali che provengono dall'arresto personale. Quell'articolo, egli ha

detto, dispone che il debitore non commerciante condannato all'arresto personale (nei casi in cui il non commerciante è assoggettato a questo mezzo dal Codice di commercio), può ottenere la sua liberazione, sì prima che dopo l'arresto, sempre che sia sensibile e provi la sua non solvenza. Quindi, date questo beneficio anche al commerciante onesto, e voi lo preserverete dall'arresto personale senza il bisogno di abolire codesto mezzo di esenzione.

Ma, o signori, vi prego di riflettere che la ragione di detto articolo 731 sta in questo, che per il non commerciante non vi è lo stato di fallimento, e più non sussiste il rimedio della cessione dei beni che gli accordavano le leggi precedenti. Il non commerciante di buona fede il quale era soggetto all'arresto personale, aveva sotto le leggi precedenti il mezzo di liberarsene col fare la cessione dei beni; ma siccome il Codice civile italiano ha abolita la cessione dei beni, così il non commerciante sarebbe rimasto, riguardo all'arresto personale, se non si fosse adottato un altro rimedio, in condizioni peggiori del commerciante, il quale col mezzo del fallimento si sottrae all'azione particolare del creditore che lo ha fatto condannare all'arresto personale.

Questo rimedio da sostituire alla cessione dei beni si è trovato nella disposizione contenuta nell'art. 731 del Codice di commercio. Ma, o signori, se voi estendete codesto articolo ai commercianti di professione, non fate cosa utile né ragionevole: perchè il commerciante di professione che abbia cessato di pagare e perciò sia condannato all'arresto personale e sia impotente a pagare, è in istato di fallimento, e se il suo fallimento non è dichiarato a sua istanza, o ad istanza del suo creditore, deve esserlo d'ufficio da quello stesso Tribunale al quale dovrebbe ricorrere per ottenere la applicazione dell'articolo 731. Dunque il caso di un commerciante che sia condannato coll'arresto personale, che non paghi il suo debito, e dia la prova di essere impotente a pagarlo deve essere per il legislatore il caso del fallimento per il quale non può occorrere l'applicazione del mentovato articolo 731.

L'onorevole Senatore Caccia, il quale ha proposto di rinviare il presente progetto di legge alla Commissione incaricata dell'esame del nuovo Codice di commercio, ha invocato anche

a sostegno della sua proposta una disposizione del Codice Civile, vale dire l'articolo 2095 il quale statuisce che « l'arresto personale può anche essere ordinato dall'Autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi, ed altri pubblici stabilimenti, come pure contro i loro agenti e preposti, per danno ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, *ovverchè non siasi dato.* »

Come mai, egli disse, volete privare lo Stato di codesta garanzia?

Signori, io non sono punto ammiratore di una disposizione di questa fatta, la quale toglie la libertà personale ad un cittadino, sebbene non vi sia luogo ad imputargli un'azione dolosa, solo perchè il creditore è lo Stato, o altro ente morale. Un contabile può esser rimasto debitore di una somma, anche senza alcuna sua colpa. Egli può essere una vittima innocente della colpa altrui. E vogliamo noi colpire nella libertà personale un cittadino che non è colpevole? Non è invece in colpa chi amministra le Finanze dello Stato, se non prende le cautele sufficienti verso i contabili dello Stato? Perchè lo Stato o gli altri enti morali non si sono sufficientemente garantiti, dovranno avere il privilegio di togliere la libertà a cittadini innocenti?

Io non saprei come si possa mantenere l'arresto personale citando un esempio della sua applicazione ad un caso, in cui quel mezzo odioso di esecuzione va a colpire un debitore che non è colpevole.

Se coll'arresto personale si potesse solamente colpire gli uomini colpevoli e i debitori di mala fede, allora io sarei meno contrario al mantenimento di codesto mezzo comunque odioso. Ma pur troppo esso è cieco e inesorabile, colpendo indistintamente chi è colpevole e chi non lo è, chi è di buona fede come chi è di mala fede; epperò sono partigiano della sua immediata abolizione.

Io credo che non sia questo il momento di occuparci delle modificazioni e degli emendamenti che il Senatore Deodati vorrebbe introdurre nel progetto di legge. Però non posso a meno di osservare all'onorevole proponente, che l'abolizione assoluta e illimitata dell'arresto personale anche nei casi di indennità per un reato, se può apparire una conseguenza logica

di un principio di ragione, sarebbe però una conseguenza esagerata e pericolosa.

Non si deve sacrificare la libertà dei cittadini che nel caso di reato. Verificandosi un reato, il cittadino può essere legittimamente privato della sua libertà nell'interesse della società. Posti questi due principi, non vedrei perchè il cittadino che ha commesso un reato non possa giustamente essere astretto coll'arresto personale a risarcire il danno che ha recato col reato medesimo. In questo caso, mi pare che l'accessorio possa essere trattato come il principale.

Io non potrei nemmeno assentire ad un emendamento che avesse per oggetto d'impedire l'attuazione immediata di una legge che tocca alla libertà dei cittadini; e le altre nazioni che hanno abolito l'arresto personale hanno pure applicata immediatamente l'abolizione medesima.

Questo mezzo di esecuzione ha qualche cosa che partecipa delle pene, perchè toglie la libertà personale; e in materia di pene è principio generale, che quando una nuova legge abolisce una pena qualunque, essa abbia la sua immediata applicazione anche ai fatti passati.

Ripeto però che non mi pare questo il momento opportuno di entrare in queste discussioni speciali, le quali si potranno fare meglio nella discussione speciale degli articoli.

In conclusione, io sono profondamente convinto che non solamente questo progetto di legge sia giusto, ma che sia anche opportuno; e se ho provato e provo un rammarico, questo è che noi italiani siamo stati così tardivi ad abolire l'arresto personale per debiti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Sacchi.

**Senatore SACCHI V.** Dopo gli splendidi discorsi degli oratori che parlarono in favore della legge presentata dal Ministro Guardasigilli, io mi limiterò ad un modestissimo compito, ed è quello di esporre agli onorevoli miei Colleghi del Senato alcuni dati di fatto, e specialmente il risultato degli studi che io fui in grado di eseguire nella missione che sto esercitando da quasi un anno nella più cospicua e popolosa delle città italiane. Avendo sotto di me il secondo grande istituto di credito della nostra Italia, quando intesi a parlare della legge che sopprimeva

questo arresto personale, che secondo alcuni è una grande garanzia pel creditore e secondo me non è che la immoralità del credito, ho dovuto domandarmi se veramente questa così detta garanzia avesse una tale efficacia da doversi conservare.

Or bene, o Signori, io ho dovuto convincermi che la coazione personale non giova al credito, e produce perturbamenti inutili e perniciosi; e a questa sola parte limiterò il mio dire per non abusare della bontà e dell'indulgenza del Senato.

Facendo scomparire dalle nostre leggi questo avanzo di antiche legislazioni ancora più barbare, che davano in balia dei cittadini la vita, la libertà e perfino il cadavere dei loro debitori insolubili, come nella legislazione egiziana, noi saremmo logici, poichè questa non sarà che la conseguenza di tutta la nostra civile legislazione.

Quando si distribuisce il credito, le considerazioni della coazione personale non ci entrano affatto, e sarei davvero dolente, e avrei quasi vergogna per i Corpi che sotto la mia dipendenza si applicano a tali operazioni, se tenessero conto di questo crudele riflesso di antiche istituzioni nelle quali si confondevano le cose cogli uomini.

Questo mezzo, che segna l'estremo rigore della legge civile, col fatto nessun vantaggio produce agli stabilimenti di credito e lo dimostrerò con poche cifre.

Ho voluto illuminarmi sui risultati della coazione personale nell'ultimo settennio dal 1870 al settembre del 1877. Ebbene, il nostro Banco di Napoli, sopra una somma di sconti effettuata in tale periodo per quasi un miliardo e mezzo, ha dovuto inscrivere nelle sue sofferenze una somma di lire 4,173,464 47, pel ricupero della quale furono incoati 1070 giudizi.

Prego il Senato di considerare che si tratta di un periodo di sette anni. Or bene, in soli 29 casi si sperimentò l'effetto della coazione personale. Questi 29 casi davano complessivamente un debito di 206,782 72 lire; e sapete voi quale effetto ci produsse l'applicazione dell'arresto a questi debitori?

A mala pena si poterono recuperare lire 55,208 e 93 centesimi, cioè una lira per ogni 3,74 di credito; ed ancora questa riscossione non si

effettivò generalmente che da persone che erano affatto estranee al nostro credito; cioè da parenti o da amici che si quotizzarono onde salvare il loro amico o parente dal carcere.

Questo dunque vi prova all'evidenza che le nostre coazioni personali si esercitarono sopra debitori insolubili, o sopra debitori il maltalento de' quali di fare onore ai loro impegni vince qualunque rispetto di se stessi.

Costoro pel fatto dell'arresto di tre mesi non diventarono nè solvibili nè onesti. Ed in ogni caso il profitto dell'Istituto quale fu? Di avere una somma insignificante da chi non era suo debitore, di costringere il debitore, o di mala fede o insolubile, ad interrompere i suoi lavori, danneggiarne maggiormente la famiglia, toglierlo dalla società ed infliggergli un marchio che per me sarebbe una sventura se si dovesse continuare ad applicarlo.

Si dice che l'arresto personale è una garanzia per il creditore.

Il creditore ha ben altre garanzie verso il suo debitore di titoli cambiari.

Ha la pignorazione e la vendita de' beni mobili del debitore. Ha una garanzia nella degradazione civile dello stesso debitore. Ha infine il desiderio del credito, la conservazione della stima e del rispetto e quello della fortuna.

Queste sono le solide garanzie che il creditore tiene in sua mano verso il suo debitore. La probità influe, la intelligenza e l'attività nelle industrie sono quest'esse le vere e più caste fonti del credito. E colui che vi ricorre non portandovi che il capitale della sua libertà personale, non otterrà che un credito usurario. Nessun istituto di credito che si rispetti accetterà mai siffatti clienti.

Io comprendo benissimo l'esitanza di molti corpi elettivi del commercio nel pronunciarsi su di questa questione. Non si può pretendere che si smettano d'un colpo idee inveterate e lunghe abitudini. E mi spiego nel tempo stesso molto facilmente come nelle società uscite appena dalle barbarie, e quando la suprema ragione di Stato si fondava sulla ignoranza e sulla compressione di ogni attività cittadina, si dovessero adottare mezzi violenti di punizione proporzionati allo stato della coltura generale.

Ma quando al soffio vivificatore del progresso in ogni ramo di scibile umano, si incide in

tutte le pagine dei nostri Codici il principio del rispetto alla libertà individuale; quando si hanno Ministri di Pubblica Istruzione che si affaticano nello aprire continuamente nuovi orizzonti alle menti de' cittadini; quando dai Ministri di Agricoltura e Commercio si spianano tutte le vie alle industrie e si cerca di allargare il credito vero sotto tutte le sue forme, mettendolo alla portata di tutti; quando dai Ministri dei Lavori Pubblici si fanno sparire le distanze da città a città onde l'aito della vita si diffonda più rapido per tutti i meati del corpo della nazione; e quando dagli stessi Ministri della Guerra, che devono preparare validi e forti corpi per la difesa nazionale, si prendono i rozzi figli della campagna e si istruiscono nelle lettere e nelle scienze per farne dei cittadini anche più utili alla vita civile, non saprei comprendere come dal Guardasigilli si dovessero tenere gli occhi chiusi a tutto questo movimento che va rapidamente trasformando la nostra società, che ingentilisce i costumi ed arricchisce la mente di molte cognizioni, per lasciar sussistere nella nostra legislazione le tradizioni di tempi, eroici qualche volta, sovente infelici per la massa di viventi, e sempre certamente al di sotto di quel livello morale e intellettuale a cui vanno man mano salendo i tempi nostri.

Non saprei comprendere come le leggi nostre non si dovessero mettere maggiormente in armonia colla civiltà de' tempi, in quella parte specialmente che più a questa nostra civiltà ripugnano. Ora, nulla di più odioso che questo avanzo dell'antica schiavitù: un cittadino fatto arbitro e padrone della libertà di un altro.

Ma continuiamo per poco l'esame de' fatti.

In quella grande città che è Napoli, ove certamente i bisogni sono molti, parrebbe che non dovesse esser difficile di avere chi s'incarichi di eseguire l'arresto personale per debiti.

Or bene, noi non abbiamo potuto trovare che un solo agente al quale abbiamo appaltato la libertà de' nostri debitori insolubili, pagandogli in di più de' diritti ordinari della procedura lire sessanta per ogni arresto.

Ma io debbo ancora dire qualche cosa di più al Senato. Nel periodo di sette anni di cui io feci menzione, non fu possibile di trovare nelle nostre provincie un solo agente che vo-

lesse incaricarsi di rendersi ministro di queste che io chiamerò vendette personali.

E così le chiamo, perchè, se io non posso negare allo Stato il diritto sulla libertà de' cittadini per considerazioni di ordine pubblico generale, trovo che l'arresto per debiti, lasciato in balia di un privato cittadino verso di un altro cittadino, non ha nè può avere che l'odiosissimo carattere di una vera vendetta.

Vogliamo noi sanzionare col nostro voto la continuazione di questo stato di cose, oramai giudicato da tutte le nazioni civili, condannato dalla pubblica coscienza ed anche improduttivo di effetto a favore dei creditori?

Avrei molte altre cose a dire, ma qui mi fermerò per non tediare il Senato, perchè questo argomento dell'abolizione dell'arresto personale è stato troppo strenuamente svolto dagli onor. Senatori che danno il loro appoggio alla legge.

Il progetto fu esaminato sotto tanti punti di vista, sotto l'aspetto giuridico, sotto l'aspetto dell'opportunità, dell'umanità, e perfino sotto il punto di vista dell'usura, per cui credo superfluo di aggiungere altro.

Io intanto concluderò, che alla prova di quasi un anno, confortata dalla esperienza dei fatti di un settennio, è risultato che l'arresto personale non profitta al credito, non profitta agli istituti nei pochi e rari casi che se ne servono; profitta invece all'usura e colpisce sovente le famiglie innocente, costringendola a subire le conseguenze della sregolatezza di un suo membro discolo o comunque caduto in fallimento; e sarebbe una grande immoralità quando si volesse conservare nel concetto, che si faccia facilmente a fidanza col credito quando ci è la speranza di potere costringere il debitore insolvente colla perdita della libertà individuale.

L'abolizione dell'arresto personale andrà a colpire direttamente nel cuore i creditori mal sani e si risparmieranno con essa molti dolori ed angustie a numerose famiglie. Si costringeranno i dilettanti del credito a fare assegnamento nel risparmio e nel lavoro per soddisfare ai loro impegni.

L'abolizione dell'arresto personale sarà il rintocco funebre dell'usura, lo stimolo ad una vita più regolata ed una tutela salutare per molte e molte famiglie contro le intemperanze

della balda e spensierata giovinezza come contro le sregolatezze degli anni prematuri.

Ho creduto di dover manifestare schiettamente i portati de' miei studi su tale materia, e mi auguro che il Senato voglia fare buon viso ad una legge che segna, secondo me, un altro gran passo nella via del progresso legislativo di cui l'Italia può già grandemente onorarsi per tutti i miglioramenti introdotti nella nostra legislazione.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*. Signori Senatori! Come Relatore dell'Ufficio Centrale, io ho soprattutto il dovere di dire qualche parola intorno alle petizioni indirizzate da alcune Camere di commercio.

Non è da meravigliarsi che il progetto di abolire l'arresto personale per debiti abbia eccitato una certa ripugnanza e diffidenza, quando si pensi alla opposizione incontrata in altri paesi dove Camere di commercio, Tribunali di prima istanza, Corti di appello, pressochè erano unanimi nell'oppugnare quelle riforme.

Noi abbiamo parecchie Camere di commercio le quali, tenendosi ne' limiti più modesti e discreti, fanno istanza perchè la riforma sia differita ad altro tempo che crederrebbero più opportuno.

Ma, è da notare che se le Camere di commercio ricorrenti sono state più di quaranta, ce ne sono state trenta che hanno creduto di doversi astenere da qualunque rimostranza. Fra queste si riscontrano principalmente le Camere di commercio di Genova e di Roma. Dirò di più che le stesse Camere ricorrenti non sono state unanimi nei ragionamenti che hanno fatto e nelle loro conclusioni.

Alcune Camere di commercio prendevano l'iniziativa ed altre accettavano la proposta di presentare una rimostranza affinché questo progetto di legge fosse tenuto sospeso fino all'applicazione delle necessarie riforme nel Codice penale e nel Codice di commercio.

Alcune hanno trattato della quistione di principio e di opportunità, ed altre hanno trattato della sola quistione di opportunità. In quanto alla quistione di principio, io credo che non si possa dire contro l'arresto personale per debiti

più di quello che nelle discussioni e petizioni di qualche Camera di commercio si è detto e sostenuto vigorosamente.

E laddove si è creduto che l'arresto personale per debiti sia giustificato anche in diritto, si è partiti dall'ipotesi che si trattasse di un reato che avrebbe per conseguenza legittima una pena.

Ma la questione vuole essere riguardata sotto un aspetto diverso.

Quando si tratta di un reato sta bene che sia applicata una pena, ma il reato deve essere definito, riconosciuto e sottoposto a sanzione punitiva in conformità delle leggi penali. Da tutto ciò si prescinde allorchè si tratta di arresto personale per debiti.

Anche in riguardo alla opportunità, l'abolizione dell'arresto personale per debiti ha avuto propugnatori nelle Camere ricorrenti. Noi, si è detto, conosciamo gl'interessi del commercio, dei quali facciamo tutti i giorni l'esperienza, e sappiamo che l'abolizione dell'arresto personale per debiti avrà per effetto che si facciano meno affari; ma sappiamo ancora che è meglio farne pochi e farli buoni, mentre in una molteplicità meno cauta ed avveduta è troppo maggiore il pericolo di frode e disinganno. Vede il Senato che le Camere di commercio ricorrenti, non contraddicendo al principio dell'abolizione dell'arresto personale, hanno creduto che codesta abolizione debba esser differita a tutela di certi interessi del commercio e del credito a quali sarebbe con maggiore efficacia da provvedere con le riforme commerciali e penali.

L'Ufficio Centrale si è occupato seriamente di questi voti, li ha riconosciuti meritevoli di buona accoglienza e li ha raccomandati all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, conchiudendo con un ordine del giorno nel quale appunto il Ministero è invitato a presentare colla maggiore sollecitudine possibile quelle riforme le quali siano riconosciute necessarie a tutela del credito e del commercio.

Con ciò l'Ufficio Centrale ha pure adempito il mandato ricevuto da alcuni Uffici. Ma non si può certamente dedurne che la questione di abolire l'arresto personale per debiti sia collegata necessariamente alla questione della riforma legislativa nell'ordine penale e commerciale. Le due questioni sono perfettamente distinte.

Questione di opportunità sarebbe l'abolizione dell'arresto personale per debiti se ne venissero inconvenienti ai quali occorresse di riparare con nuove riforme legislative. Ma tutti sanno che gli inconvenienti che si lamentano, gli abusi che si vanno ripetendo, avvengono appunto sotto il regime dell'arresto personale che è impotente a reprimerli, come quello che è fuori di tutti gli ordini di una repressione giuridica.

Noi fummo nella necessità logica di abolire l'arresto per debiti fin dal giorno in cui fu tolto il limite agl'interessi del denaro. Da quel giorno l'usura ha avuto nella facoltà dell'arresto personale per debiti un'arma troppo pericolosa, e quale profitto abbia tratto dall'abolizione del limite degl'interessi risulta pure dagli atti dei tribunali e da condanne per debiti contratti alla ragione del due e perfino del dieci per cento al mese.

Un'altra necessità logica e legislativa di abolire l'arresto personale per debiti, sarebbe stata imposta quando si procedeva alla pubblicazione del Codice civile. Tutti sanno che l'arresto per debiti civili aveva un riparo nella cessione dei beni, unico rimedio riservato a un debitore infelice per conservare la propria libertà; ma fu tolto il beneficio della cessione dei beni e fu conservato l'arresto personale. Il Codice non potè essere discusso. Se fosse stato discusso codesta contraddizione sarebbe stata senza dubbio emendata.

Il Parlamento concedeva al potere esecutivo la facoltà di coordinare le diverse disposizioni del Codice e di altre leggi speciali. La Commissione nominata all'uopo riconobbe la necessità di eliminare l'arresto personale dal Codice civile o di ripristinare il beneficio della cessione dei beni. Nulla si fece per uno scrupolo delicato, e mentre rimane tuttora da riparare a quella contraddizione legislativa, io credo che ci possiamo rimproverare di essere venuti alquanto tardi, ma non credo che ci possiamo rimproverare di procedere innanzi con soverchia impazienza e premura.

Ammettendosi concordemente l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili, non ho bisogno di ripetere ciò che si è detto, e nella Relazione dell'Ufficio Centrale e nei discorsi degli egregi oratori intorno all'arresto per debiti commerciali, e soprattutto per debiti aventi una forma commerciale, senza che sieno contratti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

da veri commercianti, e riescono il più delle volte contrari all'interesse vero del commercio, all'ordine economico e morale ed alla quiete delle famiglie. Sono già stati indicati gli inconvenienti che si deplorano per rispetto alla dote, troppo spesso sacrificata, ed altri abusi sui quali sarebbe superfluo di ritornare. Osserverò soltanto che nelle varie riforme legislative noi abbiamo temperato il rigore della procedura penale per rispetto alla libertà degli imputati. E qui non si tratta di un reato; ne mancano gli estremi e le prove, ma non manca la pena; poichè è certamente una pena la privazione della libertà personale, e questa privazione della libertà personale dipende dalla volontà di un creditore, senza riguardo alla buona o alla mala fede del suo debitore.

Si è inoltre parlato della statistica; ed io non dirò che alcune cifre della statistica abbiano un valore assoluto. Ma non sembra che un valore assoluto si possa negare a tutti i ragguagli raccolti e presentati dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Dal fatto delle molte condanne e delle poche esecuzioni si vorrebbe dedurre da una parte che le condanne sono state sufficienti per indurre i debitori a pagare; ma si contrappone dall'altra che, quand'anche il debito sia pagato, non è in molti casi escluso il sospetto che il pagamento sia avvenuto per una pressione esercitata sopra i parenti e gli amici.

Ma prescindendo anche da ciò, è provato e certo che molti debitori hanno dovuto essere liberati dal carcere perchè i creditori erano stanchi di mantenerveli. In questi casi è dunque provato e certo che debitori impotenti hanno subita colla perdita della libertà una pena per la loro impotenza. In ogni caso, la perdita della libertà, senza quelle garanzie che la legge concede anche agli autori di gravi reati, sarebbe in aperto contrasto coi principi generali del diritto.

E fosse pur vero che la minaccia dell'arresto

abbia una forza preventiva come stimolo al pagamento; non sarebbe per questo meno illegittima una sanzione rimessa alla balia di un privato per un interesse pecuniario; e il legislatore deve provvedere secondo i principi generali del diritto e gli interessi dell'ordine sociale.

L'Ufficio Centrale ha l'onore di raccomandare l'ordine del giorno proposto, il quale non si collega necessariamente col progetto di abolizione dell'arresto personale per debiti, ma corrisponde al mandato degli Uffici e al voto delle rappresentanze commerciali, perchè sieno presentate al più presto possibile le riforme necessarie alla tutela del credito e del commercio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora tarda non permettendomi di rispondere ai vari oratori i quali nell'uno e nell'altro senso hanno pronunziato così splendidi discorsi, chiederò al Senato di poter prendere la parola nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, stante l'ora tarda, e dovendo egli rispondere ai diversi oratori che hanno ragionato nella discussione generale, desidererebbe che la seduta venisse rinviata a domani.

Non facendosi opposizione, il rinvio è consentito.

Siccome domani è probabile che si addivenga a qualche votazione dopo il discorso del Guardasigilli, così prego gli onorevoli signori Senatori a volere intervenire alla seduta il più presto possibile.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).